



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione giuridica

2014/0121(COD)

25.2.2015

EMENDAMENTI 290 - 490

Progetto di relazione
Sergio Gaetano Cofferati
(PE544.471v01-00)

Modifica della direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario

Proposta di direttiva
(COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 290

Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

soppresso

Diritto di voto sulla politica retributiva

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni.

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica approvata, previa approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

2. Gli Stati membri assicurano che la politica sia chiara, comprensibile e in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e comprenda misure intese ad evitare i conflitti d'interesse.

3. La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa stabilisce criteri chiari per la retribuzione fissa e variabile, compresi tutti i benefici

in qualsiasi forma.

La politica indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.

Per la retribuzione variabile, la politica indica i criteri da utilizzare basati sui risultati finanziari e non finanziari, spiega in che modo essi contribuiscono agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; precisa i periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni dopo l'attribuzione, nonché informazioni sulla possibilità per la società di chiedere la restituzione della componente variabile della remunerazione versata.

La politica riporta le principali condizioni dei contratti degli amministratori, compresi la durata e il periodo di preavviso applicabile e i pagamenti connessi alla cessazione del contratto.

La politica spiega il processo decisionale per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una

spiegazione di tutte le modifiche significative e delle modalità con cui tiene conto dei pareri degli azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi negli anni precedenti.

4. Gli Stati membri assicurano che dopo l'approvazione degli azionisti la politica sia pubblicata senza indugio sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni della proposta della Commissione per l'articolo 9 bis sono fin troppo dettagliate e comporterebbero ulteriori ed elevati oneri amministrativi per le imprese con un vantaggio minimo per la società, per i mercati o per gli azionisti. L'attuale direttiva già prevede (all'articolo 6) la possibilità che gli azionisti di minoranza iscrivano dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea: questa dovrebbe essere una garanzia sufficiente.

Emendamento 291 Tadeusz Zwiefka

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che **gli azionisti abbiano diritto di voto sulla** politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. **Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni.**

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che **le società stabiliscano una** politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti.

Or. en

Emendamento 292
Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. **Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti *almeno ogni tre anni*.**

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori **e *la sottopongono all'approvazione degli azionisti***. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. ***Qualunque modifica sostanziale della politica retributiva è sottoposta all'approvazione degli azionisti.***

Or. en

Emendamento 293
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. **Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni *tre anni*.**

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti **e *sulla quale i dipendenti si sono espressi attraverso i loro rappresentanti***. Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni ***anno***.

Emendamento 294
Laura Ferrara

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. Tale politica è *sottoposta all'approvazione degli azionisti* almeno ogni tre anni.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. **Ogni modifica di** tale politica è **approvata dagli azionisti. Gli azionisti confermano o modificano la politica retributiva** almeno ogni tre anni.

Or. it

Emendamento 295
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che **gli azionisti abbiano diritto di voto sulla** politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata **dagli azionisti**. Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che **le società elaborino una** politica retributiva degli amministratori **e che la sottopongano all'approvazione dell'assemblea**. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata **in assemblea**. Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni **o in caso di**

modifiche sostanziali.

Or. en

Motivazione

In caso di modifiche sostanziali apportate prima del termine dei tre anni, la politica retributiva dovrebbe essere sottoposta all'approvazione degli azionisti laddove pertinente.

Emendamento 296

António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. ***Qualunque modifica della politica è soggetta all'approvazione degli azionisti e tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni.***

Or. pt

Emendamento 297

József Szájer

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che ***gli***

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che ***le***

azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata **dagli azionisti**. Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni.

società elaborino una politica retributiva degli amministratori **e che la sottopongano all'approvazione dell'assemblea**. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata **in assemblea**. Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni **o in caso di modifiche sostanziali**.

Or. en

Motivazione

In caso di modifiche sostanziali apportate prima del termine dei tre anni, la politica retributiva dovrebbe essere sottoposta all'approvazione degli azionisti laddove pertinente.

Emendamento 298 **Jean-Marie Cavada**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che **gli azionisti abbiano diritto di voto sulla** politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo **la** politica retributiva **approvata dagli azionisti**. **Tale** politica è sottoposta **all'**approvazione **degli azionisti** almeno ogni tre anni.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che **le società definiscano una** politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo **tale** politica retributiva.

Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori o sulla relazione sulle retribuzioni dell'ultimo anno prevista all'articolo 9 ter.

Nel caso in cui gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva, quest'ultima deve essere sottoposta alla loro approvazione almeno ogni tre anni o

ogni volta che essa è modificata.

Gli Stati membri possono prevedere che il voto degli azionisti sulla politica retributiva sia consultivo purché, qualora gli azionisti non la approvino, il consiglio proceda a un riesame di tale politica e comunichi le sue conclusioni agli azionisti al più tardi in occasione della successiva assemblea generale.

Nel caso in cui gli azionisti abbiano diritto di voto solo sulla relazione sulle retribuzioni dell'ultimo anno e non l'abbiano approvata, il consiglio procede a un riesame della politica retributiva e comunica le sue conclusioni agli azionisti al più tardi in occasione della successiva assemblea generale.

Or. fr

Emendamento 299

Giovanni Toti

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che **gli azionisti abbiano diritto di voto sulla** politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo **la** politica retributiva **approvata dagli azionisti**. Tale politica è sottoposta **all'approvazione** degli azionisti almeno ogni **tre** anni.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che **le società stabiliscano una** politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori secondo **tale** politica retributiva.

Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva. Tale voto è vincolante. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere a una votazione consultiva, a condizione che quando gli azionisti votano contro la politica retributiva e la

società individua le ragioni della reiezione, essa spieghi nella successiva assemblea se si sia tenuto conto del voto degli azionisti e, in caso affermativo, in che modo. Tale politica è sottoposta *al voto* degli azionisti *ogni volta che alla stessa viene apportata una modifica rilevante e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce la possibilità per gli Stati membri di prevedere che il voto ex ante degli azionisti sulla politica retributiva possa essere anche consultivo, in coerenza con un approccio principle-based. Infatti, come dimostra l'esperienza di alcuni Stati membri, dove la politica retributiva è soggetta a un voto non vincolante, tale modalità risulta sufficientemente efficace, in quanto è difficile che il consiglio di amministrazione non consideri il voto assembleare.

Emendamento 300

Heinz K. Becker

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. ***Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti.*** Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che ***le società elaborino una politica retributiva per il governo societario. Tale politica garantisce che*** gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. ***Il risultato del voto in assemblea ha carattere di raccomandazione.*** Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni.

Or. de

Motivazione

Le modifiche proposte tengono conto della tradizionale struttura delle società per azioni e dei loro meccanismi di sorveglianza in molti Stati membri. Una decisione in merito alla politica retributiva assunta dalla (sola) assemblea può determinare un significativo spostamento delle funzioni di sorveglianza e di conseguenza del potere.

Emendamento 301

Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti almeno ogni tre anni. ***Tuttavia, gli Stati membri possono consentire alle società di sottoporre la politica all'approvazione dell'assemblea solo in presenza di una proposta di modifica.***

Or. en

Motivazione

Non è necessario prevedere un voto obbligatorio a intervalli regolari poiché gli azionisti, secondo l'attuale direttiva sui diritti degli azionisti, hanno già il diritto sia di richiedere tale votazione sia di richiedere una discussione sulla politica retributiva in vigore. Pertanto, è sufficiente prescrivere che la suddetta politica sia sottoposta all'approvazione dell'assemblea in presenza di una proposta di modifica della stessa, indipendentemente dal fatto che tale proposta provenga dal consiglio o dai singoli azionisti. Questa, almeno, dovrebbe essere un'opzione lasciata alla discrezione degli Stati membri.

Emendamento 302
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che **gli azionisti abbiano diritto di voto sulla** politica retributiva **degli** amministratori. Le società retribuiscono i propri amministratori **solo secondo la** politica retributiva **approvata dagli azionisti. Tale** politica **è sottoposta all'approvazione** degli azionisti **almeno ogni tre anni.**

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che **le società introducano una** politica retributiva **riguardo agli** amministratori. **Gli Stati membri provvedono inoltre a che gli azionisti possano esprimere un voto consultivo o vincolante su tale politica.** Le società retribuiscono i propri amministratori **conformemente a detta** politica retributiva. **Le modifiche alla politica retributiva sono sottoposte al voto consultivo o vincolante** degli azionisti.

Or. de

Motivazione

Nell'ambito di un sistema dualistico in materia di diritto societario, gli Stati membri devono continuare ad avere la libertà di scegliere se il voto dell'assemblea sulle questioni retributive debba avere carattere vincolante o consultivo.

Emendamento 303
Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva degli amministratori. Le società retribuiscono i propri

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica retributiva **dei dirigenti esecutivi e** degli amministratori. Le società

amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. **Tale politica è sottoposta all'approvazione degli azionisti** almeno ogni tre anni.

retribuiscono i propri **dirigenti esecutivi e** amministratori solo secondo la politica retributiva approvata dagli azionisti. **Qualsiasi modifica alla politica è approvata dagli azionisti e tale politica è** sottoposta all'approvazione **di questi ultimi** almeno ogni tre anni.

Or. fr

Emendamento 304
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica approvata, previa approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Il comma 2 introduce incertezza e imprevedibilità e potrebbe portare a un conflitto tra gli amministratori recentemente assunti e una società; pertanto, dovrebbe essere sostituito da una disposizione che consenta alla società di stabilire una procedura interna.

Emendamento 305
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica approvata, previa approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

soppresso

Or. en

Emendamento 306
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica approvata, previa approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle

soppresso

informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

Or. en

Emendamento 307

Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica approvata, previa approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

soppresso

Or. en

Motivazione

The proposed flexibility in subparagraph 2 to pay outside the approved policy provides no real flexibility. Ex ante shareholder approval of the individual remuneration package is not more flexible than ex ante shareholder approval of a revised policy, and no director candidate would agree to a provisional agreement pending approval by the shareholders. The latter could take months, would be burdensome and – if shareholders are really to assess the justification of the remuneration package - would entail disclosure of the identity of the candidate. No candidate would endure that. Instead, the policy itself must be flexible.

Emendamento 308
Philippe De Backer

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica approvata, previa approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

Emendamento

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica approvata, previa approvazione **degli elementi di base** del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

Or. en

Motivazione

Il riferimento al pacchetto retributivo del singolo amministratore manca di chiarezza.

Emendamento 309
Giovanni Toti

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica ***approvata, previa***

Emendamento

Le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica ***sottoposta al voto se il*** pacchetto retributivo del singolo amministratore ***è sottoposto al voto*** degli

approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

azionisti *nella successiva assemblea.*

Or. en

Motivazione

La proposta prevede, in caso di assunzione di un nuovo amministratore, che la società possa versargli una remunerazione che non rientra nella politica retributiva votata, se la stessa è approvata dagli azionisti. Si tratta di una disposizione poco chiara. Ciò potrebbe indurre qualificati professionisti ad allontanarsi dalle società europee. La disposizione va sostituita con una più flessibile, che consente il pagamento di remunerazioni che non rientrano nella politica retributiva adottata.

Emendamento 310

Laura Ferrara

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica approvata, previa approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

Emendamento

Nel caso in cui manchi una politica retributiva, ovvero non sia stato approvato il progetto di politica retributiva sottoposto agli azionisti, la remunerazione degli amministratori sarà temporaneamente parametrata ai livelli minimi previsti dalla prassi vigente, fino a quando non sarà approvato un nuovo progetto di politica retributiva.

Or. it

Emendamento 311
Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica approvata, previa approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

Emendamento

Nel caso in cui non sia stata adottata una politica retributiva e gli azionisti abbiano respinto il progetto di politica loro proposto, la società può, pur esaminando detto progetto, retribuire i propri dirigenti conformemente alle prassi invalse per un periodo che non può essere superiore un anno.

Nei casi in cui sia stata adottata una politica retributiva e gli azionisti abbiano respinto il progetto di politica loro proposto entro il termine di tre anni di cui al primo comma, la società può, durante la rielaborazione del progetto e per un periodo non superiore a un anno, versare agli amministratori una remunerazione conforme alla politica scaduta.

Or. fr

Emendamento 312
Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica approvata, previa approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 313
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica approvata, previa approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle

Emendamento

Resta impregiudicata la facoltà degli Stati membri, nell'ambito del diritto nazionale, di concedere all'assemblea o ad altro organo di amministrazione o di sorveglianza della società il potere di esprimere il proprio consenso vincolante alla politica retributiva della società.

informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.

Or. de

Motivazione

Le modifiche proposte tengono conto della tradizionale struttura delle società per azioni e dei loro meccanismi di sorveglianza in molti Stati membri. Una decisione in merito alla politica retributiva assunta dalla (sola) assemblea può determinare un significativo spostamento delle funzioni di sorveglianza e di conseguenza del potere.

Emendamento 314

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica ***approvata, previa approvazione del pacchetto retributivo del singolo amministratore da parte degli azionisti sulla base delle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3. La remunerazione può essere accordata a titolo provvisorio, in attesa dell'approvazione da parte dagli azionisti.***

Emendamento

In caso di assunzione di nuovi amministratori, le società possono decidere di versare a un singolo amministratore una remunerazione che non rientra nella politica ***retributiva. La deroga alla politica retributiva è sottoposta al voto consultivo o vincolante in occasione della successiva assemblea.***

Or. de

Motivazione

Nell'ambito di un sistema dualistico in materia di diritto societario, le disposizioni della direttiva non possono sminuire il ruolo dell'organo di sorveglianza.

Emendamento 315
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire che il voto degli azionisti sulla politica retributiva sia di natura consultiva. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di consentire alle società di stabilire una procedura interna che definisca le norme concernenti la remunerazione degli amministratori che non rientrano nella politica retributiva generale. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla procedura interna. Nelle rispettive legislazioni nazionali, gli Stati membri stabiliscono disposizioni per le conseguenze di un voto contrario.

Or. en

Motivazione

L'articolo 9 bis non riflette il fatto che, nell'Unione europea, esistono due sistemi diversi di governo societario, ossia il sistema di amministrazione e vigilanza dualistico e quello monistico. Nel sistema monistico vi è un unico consiglio amministrativo (consiglio di amministrazione) che dirige le attività della società; il sistema dualistico, invece, prevede due organi separati, ossia un consiglio di amministrazione responsabile delle attività quotidiane e un consiglio di vigilanza che controlla il consiglio di amministrazione.

Emendamento 316
Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dipendenti abbiano il diritto di esprimere, attraverso i loro rappresentanti, il loro punto di vista sulla politica retributiva prima che sia presentata agli azionisti.

Or. fr

Emendamento 317
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora gli Stati membri prevedano un voto vincolante da parte degli azionisti, in caso di respingimento delle modifiche proposte alla politica retributiva, la società continua ad applicare la politica retributiva precedente.

Or. de

Motivazione

Qualora gli Stati membri stabiliscano che il voto degli azionisti è vincolante e nel caso in cui le modifiche alla politica retributiva vengano respinte dall'assemblea, il presente paragrafo garantisce una maggiore certezza giuridica rispetto alle ripercussioni di tale decisione di

respingere le modifiche.

Emendamento 318

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che le società non siano vincolate dal risultato del voto sulla politica retributiva. In tal caso, qualora gli azionisti esprimano un voto contrario nei confronti di tale politica, l'organo di amministrazione o l'organo di sorveglianza verifica la possibilità di presentare agli azionisti, in occasione della successiva assemblea, una politica retributiva rivista che tenga conto delle obiezioni da questi sollevate.

Or. de

Motivazione

Occorre respingere l'ipotesi di una decisione vincolante degli azionisti in seno all'assemblea in merito alla politica retributiva, soprattutto tenendo conto del particolare status dell'organo di amministrazione o dell'organo di sorveglianza all'interno di un sistema dualistico.

Emendamento 319

Sajjad Karim

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che la politica sia chiara, comprensibile e in

soppresso

linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e comprenda misure intese ad evitare i conflitti d'interesse.

Or. en

Emendamento 320
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Gli Stati membri assicurano che*** la politica ***sia*** chiara, comprensibile e in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e ***comprenda*** misure intese ad evitare i conflitti d'interesse.

Emendamento

2. La politica ***è*** chiara, comprensibile e in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e ***comprende*** misure intese ad evitare i conflitti d'interesse.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri non possono essere ritenuti responsabili per il contenuto delle politiche retributive delle singole società. Tuttavia, tale politica deve rispettare determinati criteri.

Emendamento 321
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e

Emendamento

3. La politica ***è chiara e comprensibile e*** illustra il modo in cui contribuisce agli

alla sostenibilità della società. Essa stabilisce criteri chiari per la retribuzione fissa e variabile, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma.

interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa stabilisce criteri chiari per la retribuzione fissa e variabile, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma.

Or. en

Emendamento 322
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa **stabilisce criteri** chiari per la retribuzione fissa e variabile, **compresi tutti i benefici in qualsiasi forma**.

Emendamento

3. La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società, **senza obbligare le imprese a divulgare informazioni commercialmente sensibili**. Essa **fornisce orientamenti** chiari sui **criteri applicabili** per la retribuzione fissa e variabile.

Or. en

Motivazione

In companies with a two-tier board structure, setting a too detailed remuneration policy can hamper the shareholder influence as well as necessary business confidentiality. If the shareholder majority of the company is not satisfied with the level of detail proposed by the Board, the policy will not be approved and thus must be amended until the shareholders are satisfied. The proposed amendment would ensure that shareholders are empowered to have the remuneration policy they find most suitable for their company, whereas a mandatory level of detail takes away the freedom for shareholders to decide.

Emendamento 323
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Testo della Commissione

La politica illustra il modo in cui contribuisce **agli** interessi **a lungo termine** e alla sostenibilità **della società**. Essa **stabilisce criteri chiari per la** retribuzione fissa e variabile, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma.

Emendamento

La politica illustra il modo in cui contribuisce **alla strategia della società, ai suoi** interessi e alla **sua** sostenibilità **a lungo termine**. Essa **specifica le differenti componenti della** retribuzione fissa e variabile, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, **concessi agli amministratori**.

Or. fr

Emendamento 324
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa **stabilisce criteri** chiari per la retribuzione fissa e variabile, **compresi tutti i benefici in qualsiasi forma**.

Emendamento

3. La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società, **senza obbligare le imprese a divulgare informazioni commercialmente sensibili**. Essa **fornisce orientamenti** chiari **sui criteri applicabili** per la retribuzione fissa e variabile.

Or. en

Motivazione

In companies with a two-tier board structure, setting a too detailed remuneration policy can hamper the shareholder influence as well as necessary business confidentiality. If the shareholder majority of the company is not satisfied with the level of detail proposed by the Board, the policy will not be approved and thus must be amended until the shareholders are satisfied. The proposed amendment would ensure that shareholders are empowered to have the remuneration policy they find most suitable for their company, whereas a mandatory level

of detail takes away the freedom for shareholders to decide.

Emendamento 325
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/35/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa stabilisce criteri chiari per la retribuzione fissa e variabile, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma.

Emendamento

3. La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa stabilisce criteri chiari per la retribuzione fissa e variabile, compresi tutti ***i bonus e i*** benefici in qualsiasi forma.

Or. en

Motivazione

Chiarimento che deriva dalle raccomandazioni della Comunicazione sulla remunerazione degli amministratori di società quotate.

Emendamento 326
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa ***stabilisce*** criteri ***chiari*** per la retribuzione fissa e variabile, ***compresi tutti i benefici in qualsiasi forma.***

Emendamento

3. La politica illustra il modo in cui contribuisce ***alla strategia aziendale e*** agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa ***indica le componenti della retribuzione fissa e variabile che possono essere corrisposte e fornisce orientamenti chiari ed esaustivi sui*** criteri per la retribuzione fissa e variabile, ***senza***

tuttavia divulgare informazioni sensibili a danno degli interessi della società.

Or. en

Motivazione

È importante provvedere affinché le società quotate europee non siano obbligate a divulgare informazioni commercialmente sensibili che possono danneggiare la loro flessibilità operativa o la loro posizione negoziale. Per esempio, qualora la politica menzionasse tutti i criteri basati sui risultati che devono essere utilizzati, tale circostanza potrebbe configurarsi come divulgazione dannosa, p. es. se esiste un criterio basato sui risultati per cui "L'acquisizione della società [X] a un costo non superiore a [Y] sarà premiata con un bonus di [Z]".

Emendamento 327

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa **stabilisce criteri chiari per la** retribuzione fissa e variabile, **compresi tutti i benefici in qualsiasi forma.**

Emendamento

3. La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa **indica le componenti essenziali della** retribuzione fissa e variabile, **senza rivelare informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe risultare dannosa per la società.**

Or. de

Motivazione

Le società non devono essere obbligate a pubblicare informazioni sensibili che concedano vantaggi ingiustificati alla concorrenza. All'interno di un sistema dualistico in materia di diritto societario, occorre riconoscere all'organo di sorveglianza un sufficiente grado di flessibilità che gli consenta di assolvere adeguatamente le proprie funzioni. Pertanto, nell'ambito della politica retributiva è opportuno definire soltanto le componenti essenziali della retribuzione fissa e variabile.

Emendamento 328
Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La politica *indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.*

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che la politica stabilisca i rapporti adeguati tra la componente fissa e quella variabile della remunerazione complessiva.

Or. en

Emendamento 329
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La politica indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è chiaro cosa si intenda esattamente, essendo eccessivamente prescrittiva. Qual è il valore aggiunto, per gli azionisti, della comunicazione del rapporto tra le diverse remunerazioni?

Emendamento 330

Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La politica indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che

soppresso

possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.

Or. en

Motivazione

It is equally crucial that EU-legislation is sufficiently flexible to take into account that companies have different board structures, and that the owners of listed companies should decide themselves how detailed a remuneration policy they want in their company. In companies with a two-tier board structure, setting a too detailed remuneration policy can hamper the ability of the upper-tier board to attract the best suitable candidates for the lower-tier board (e.g. the CEO). The remuneration policy should therefore provide a comprehensive overview of the remuneration policy by requiring it to include guidelines on all issues of material importance for shareholders, but it should leave the level of detail in the guidelines for the shareholders of the individual company to decide. If the shareholder majority is not satisfied with the level of detail proposed by the Board, the policy will not be approved and must be amended until the shareholders are satisfied. Similarly, if some shareholders are not happy with an approved policy, they have the right according to the existing shareholder rights directive to demand that the policy is put on the agenda of the general meeting for the majority to decide; they can table draft resolutions; they can take the floor and express their opinion; and they can ask questions for the management to answer etc. The proposed amendment would ensure that shareholders are empowered to have the remuneration policy they find most suitable for their company, whereas a prescriptive level of detail takes away freedom for shareholders.

Emendamento 331
Giovanni Toti

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La politica indica ***gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti*** e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, ***illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.***

Emendamento

La politica indica la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori.

Or. en

Motivazione

La fissazione da parte dell'assemblea di tetti alla remunerazione complessiva è un'operazione tecnicamente molto complessa. Inoltre, la flessibilità è un elemento chiave nella negoziazione delle remunerazioni degli amministratori. Predeterminare gli importi massimi significherebbe interferire seriamente con l'autonomia contrattuale delle parti e rischierebbe di compromettere la capacità delle società di attrarre le migliori professionalità adatte alle proprie esigenze e strategie.

Emendamento 332

Laura Ferrara

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La politica indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti *a tempo pieno* della società *diversi dagli amministratori* e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. *In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.*

Emendamento

La politica indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori *con funzioni esecutive* e la retribuzione media dei dipendenti della società e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato.

Or. it

Emendamento 333

Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La politica *indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione* fissa e variabile. *Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.*

Emendamento

La politica *stabilisce i rapporti adeguati tra la componente* fissa e *quella* variabile della remunerazione *complessiva*.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di stabilire un tetto massimo per la remunerazione degli amministratori, sia per la componente fissa sia per quella variabile, va ben al di là della finalità della proposta. Non è poi chiaro lo scopo alla base dell'obbligo di stabilire un rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori.

Emendamento 334

Sajjad Karim

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La politica indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra *la* remunerazione *media* degli amministratori e *la* retribuzione *media* dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.

Emendamento

La politica indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra *l'adeguamento medio annuale della* remunerazione degli amministratori e *l'adeguamento medio annuale della* retribuzione dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.

Or. en

Emendamento 335
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La politica *indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse* componenti della retribuzione fissa e variabile. *Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della*

Emendamento

La politica *può consistere nelle* componenti della retribuzione fissa e variabile *che possono essere corrisposte. Qualora la politica retributiva consenta la remunerazione variabile, gli Stati membri possono chiedere che tale politica includa massimali per la parte variabile della remunerazione complessiva.*

società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.

Or. en

Motivazione

A ratio between the pay of directors and the pay of full time employees has nothing to do with shareholder rights and is not comparable between companies, nor is full time employees a fixed term in itself. Employees rights are protected by other legal instruments and employees have other ways of fighting for higher pay. The proposed ratio should therefore not be made mandatory this directive. A ratio between the pay of directors and the pay of full time employees has nothing to do with shareholders' rights and is not comparable between companies. Employees rights are protected by other legal instruments. The proposed ratio therefore has no value.

Emendamento 336 **António Marinho e Pinto**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La politica indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella

Emendamento

La politica indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella

determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando **il rapporto** tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti **a tempo pieno della società diversi dagli amministratori** e giustificando il motivo per cui **il rapporto è ritenuto adeguato**. **In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.**

determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando **i rapporti sia** tra la remunerazione media degli amministratori **esecutivi** e la retribuzione media dei dipendenti **sia tra la remunerazione media dei direttori non esecutivi e la remunerazione media dei dipendenti** e giustificando il motivo per cui **i rapporti sono ritenuti adeguati**.

Or. pt

Emendamento 337 **Pascal Durand**

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La politica indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra la remunerazione media **degli amministratori** e la retribuzione media dei dipendenti **a tempo pieno della società diversi dagli amministratori** e giustificando il motivo per cui **il rapporto è ritenuto adeguato**. **In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state**

Emendamento

La politica indica gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra la remunerazione media **dei dirigenti** e la retribuzione media dei dipendenti e giustificando il motivo per cui **tali rapporti sono ritenuti adeguati**.

prese.

Or. fr

Emendamento 338
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La politica indica ***gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e*** la proporzione relativa ***corrispondente*** delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica ***stessa o della remunerazione*** degli amministratori, ***illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.***

Emendamento

La politica indica la proporzione relativa delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica ***retributiva*** degli amministratori.

Or. fr

Emendamento 339
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Testo della Commissione

La politica **indica** gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. **Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.**

Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire che la politica **indichi** gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile.

Or. en

Motivazione

A ratio between the pay of directors and the pay of full time employees has nothing to do with shareholder rights and is not comparable between companies, nor is full time employees a fixed term in itself. Employees rights are protected by other legal instruments and employees have other ways of fighting for higher pay. The proposed ratio should therefore not be made mandatory this directive. A ratio between the pay of directors and the pay of full time employees has nothing to do with shareholders' rights and is not comparable between companies. Employees rights are protected by other legal instruments. The proposed ratio therefore has no value.

Emendamento 340
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Testo della Commissione

La politica **indica** gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, **illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. A titolo eccezionale, la politica può non prevedere un rapporto in caso di circostanze eccezionali. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.**

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che la politica **indichi** gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile, **fatti salvi l'articolo 94 e le relative disposizioni della direttiva 2013/36/UE* sulle componenti variabili della remunerazione.** Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori.

* ***Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.***

Or. en

Emendamento 341
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La politica indica ***gli importi massimi della retribuzione complessiva che possono essere corrisposti e*** la proporzione relativa corrispondente delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori, ***illustrando il rapporto tra la remunerazione media degli amministratori e la retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori e giustificando il motivo per cui il rapporto è ritenuto adeguato. In circostanze eccezionali la politica può non prevedere un rapporto. In tal caso spiega le ragioni dell'assenza di rapporto e quali misure aventi lo stesso effetto sono state prese.***

Emendamento

La politica indica la proporzione relativa delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori.

Or. de

Motivazione

È alquanto difficile stabilire la "retribuzione media", soprattutto nel caso di società internazionali che operano a livello transfrontaliero.

Emendamento 342
Laura Ferrara

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Per la retribuzione variabile, la politica

Emendamento

Per la retribuzione variabile, la politica

indica i criteri da utilizzare basati sui risultati finanziari e non finanziari, spiega in che modo essi contribuiscono agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; precisa i periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni dopo l'attribuzione, nonché informazioni sulla possibilità per la società di chiedere la restituzione della componente variabile della remunerazione versata.

indica i criteri da utilizzare basati sui risultati finanziari e non finanziari, spiega in che modo essi contribuiscono agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; precisa i periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni dopo l'attribuzione, nonché informazioni sulla possibilità per la società di chiedere la restituzione della componente variabile della remunerazione versata. ***Il valore delle azioni concorre in misura non prevalente con quello degli altri risultati sia finanziari sia gestionali sul calcolo della retribuzione variabile. Gli Stati membri provvedono affinché in tale calcolo si tenga conto anche dei programmi e dei risultati raggiunti in materia di responsabilità sociale d'impresa.***

Or. it

Emendamento 343
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Per la retribuzione variabile, la politica ***indica i*** criteri ***da utilizzare*** basati sui risultati finanziari e non finanziari, ***spiega in che modo essi contribuiscono agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società*** e illustra i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; ***precisa i*** periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la

Emendamento

Per la retribuzione variabile, la politica ***include orientamenti sull'utilizzo dei*** criteri basati sui risultati finanziari e non finanziari e illustra i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; ***stabilisce altresì orientamenti sull'utilizzo dei*** periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni dopo

remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni dopo l'attribuzione, nonché informazioni sulla possibilità per la società di chiedere la restituzione della componente variabile della remunerazione versata.

l'attribuzione, nonché informazioni sulla possibilità per la società di chiedere la restituzione della componente variabile della remunerazione versata.

Or. en

Motivazione

È necessario che la politica fornisca informazioni sufficienti; tuttavia, non dovrebbe richiedere alle società di divulgare pubblicamente (agli azionisti) informazioni commercialmente sensibili.

Emendamento 344 **József Szájer**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Per la retribuzione variabile, la politica **indica i criteri da utilizzare** basati sui risultati finanziari e non finanziari, **spiega in che modo essi contribuiscono agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società** e illustra i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; **precisa i** periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni dopo l'attribuzione, nonché informazioni sulla possibilità per la società di chiedere la restituzione della componente variabile della remunerazione versata.

Emendamento

Per la retribuzione variabile, la politica **include orientamenti sull'utilizzo dei** criteri basati sui risultati finanziari e non finanziari e illustra i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; **stabilisce altresì orientamenti sull'utilizzo dei** periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni dopo l'attribuzione, nonché informazioni sulla possibilità per la società di chiedere la restituzione della componente variabile della remunerazione versata.

Or. en

Motivazione

È necessario che la politica fornisca informazioni sufficienti; tuttavia, non dovrebbe richiedere alle società di divulgare pubblicamente (agli azionisti) informazioni commercialmente sensibili.

Emendamento 345

Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Per la retribuzione variabile, la politica **indica i criteri da utilizzare** basati sui risultati finanziari e non finanziari, **spiega in che modo essi contribuiscono agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società** e **illustra i** metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; **precisa i** periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni dopo l'attribuzione, **nonché** informazioni sulla **possibilità per la società di chiedere la** restituzione della componente variabile della remunerazione versata.

Emendamento

Per la retribuzione variabile, la politica **include orientamenti sull'utilizzo dei** criteri basati sui risultati finanziari e non finanziari **e sui** metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; **stabilisce altresì orientamenti sull'utilizzo dei** periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni dopo l'attribuzione, **e fornisce** informazioni sulla **politica di richiesta della** restituzione della componente variabile della remunerazione versata.

Or. en

Motivazione

La fissazione di un importo massimo complessivo di retribuzione è una di quelle informazioni che non dovrebbero essere obbligatorie, visto che potrebbe avere conseguenze avverse per la società (la rivelazione della posizione negoziale della società può potenzialmente incrementare la retribuzione invece di ridurla, mentre la fissazione di un limite inflessibile può potenzialmente ridurre la possibilità di attrarre i migliori candidati idonei per la società). La fissazione di un massimale per ogni singola componente della retribuzione aumenterebbe ulteriormente il rischio di conseguenze negative.

Emendamento 346
Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che il valore delle azioni non rappresenti né l'unico elemento né una componente decisiva dei criteri basati sui risultati finanziari. Assicurano altresì che la remunerazione basata sulle azioni non rappresenti la componente più rilevante della remunerazione variabile degli amministratori.

Or. fr

Emendamento 347
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La politica riporta le principali **condizioni dei contratti** degli amministratori, compresi la durata e il periodo di preavviso applicabile e i pagamenti connessi alla **cessazione del contratto**.

La politica riporta le principali **modalità di nomina, di esercizio delle funzioni e di revoca** degli amministratori, compresi la durata e il periodo di preavviso applicabile e i pagamenti connessi alla **revoca delle funzioni**.

Or. fr

Motivazione

In alcuni Stati membri gli amministratori non sono legati alla società tramite contratto; è

pertanto opportuno adeguare la formulazione.

Emendamento 348
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

La politica ***riporta le principali condizioni*** dei contratti ***degli*** amministratori, ***compresi la durata e*** il periodo di preavviso applicabile e i pagamenti connessi alla cessazione del contratto.

Emendamento

La politica ***fornisce orientamenti concernenti la durata*** dei contratti ***con gli*** amministratori, il periodo di preavviso applicabile e i pagamenti connessi alla cessazione del contratto.

Or. en

Motivazione

È necessario che la politica fornisca informazioni sufficienti; tuttavia, non dovrebbe richiedere alle società di divulgare pubblicamente (agli azionisti) informazioni commercialmente sensibili o informazioni private sensibili.

Emendamento 349
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

La politica ***riporta le principali condizioni*** dei contratti ***degli*** amministratori, ***compresi la durata e*** il periodo di preavviso applicabile e i pagamenti connessi alla cessazione del contratto.

Emendamento

La politica ***fornisce orientamenti concernenti la durata*** dei contratti ***con gli*** amministratori, il periodo di preavviso applicabile e i pagamenti connessi alla cessazione del contratto.

Or. en

Motivazione

È necessario che la politica fornisca informazioni sufficienti; tuttavia, non dovrebbe richiedere alle società di divulgare pubblicamente (agli azionisti) informazioni commercialmente sensibili o informazioni private sensibili. Inoltre, occorre tenere conto anche del diritto dei singoli alla protezione dei dati personali.

Emendamento 350 **Jean-Marie Cavada**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

La politica riporta le principali condizioni **dei contratti** degli amministratori, compresi la durata e il periodo di preavviso applicabile e i pagamenti connessi alla cessazione **del contratto**.

Emendamento

La politica riporta le principali condizioni **di assunzione** degli amministratori, compresi, **se del caso**, la durata e il periodo di preavviso applicabile e i pagamenti connessi alla cessazione **delle loro funzioni**.

Or. fr

Emendamento 351 **Sergio Gaetano Cofferati**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

La politica riporta le principali condizioni dei contratti degli amministratori, compresi la durata e il periodo di preavviso applicabile e i pagamenti connessi alla cessazione del contratto.

Emendamento

La politica riporta le principali condizioni dei contratti degli amministratori, compresi la durata e il periodo di preavviso applicabile e i pagamenti connessi alla cessazione del contratto, **nonché le caratteristiche della pensione integrativa o dei regimi di pensionamento anticipato**.

Motivazione

Chiarimento che deriva dalle raccomandazioni della Comunicazione sulla remunerazione degli amministratori di società quotate.

Emendamento 352

Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

La politica ***riporta le principali condizioni*** dei contratti ***degli*** amministratori, ***compresi la durata e*** il periodo di preavviso applicabile e i pagamenti connessi alla cessazione del contratto.

Emendamento

La politica ***fornisce orientamenti concernenti la durata*** dei contratti ***con gli*** amministratori, il periodo di preavviso applicabile e i pagamenti connessi alla cessazione del contratto.

Emendamento 353

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione

La politica spiega il processo decisionale per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative e delle modalità con cui tiene conto dei pareri degli azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi negli anni precedenti.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Inutili oneri burocratici.

Emendamento 354
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione

La politica spiega il processo decisionale per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative *e delle modalità con cui tiene conto dei pareri degli azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi negli anni precedenti.*

Emendamento

La politica spiega il processo decisionale per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative.

Motivazione

L'obbligo di giustificare in che modo la politica rivista tenga conto dei pareri degli azionisti costituisce un onere non necessario per le imprese. Qualora gli azionisti non fossero del tutto soddisfatti, possono comunque richiedere ulteriori modifiche.

Emendamento 355
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione

La politica spiega il processo decisionale per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative e delle modalità con cui tiene conto dei pareri degli azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi **negli** anni precedenti.

Emendamento

La politica spiega il processo decisionale per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative e delle modalità con cui tiene conto dei pareri degli azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi, **come minimo, nei tre anni consecutivi** precedenti.

Or. bg

Emendamento 356

József Szájer

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione

La politica spiega il processo decisionale per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative **e delle modalità con cui tiene conto dei pareri degli azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi negli anni precedenti.**

Emendamento

La politica spiega il processo decisionale per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di giustificare in che modo la politica rivista tenga conto dei pareri degli azionisti costituisce un onere non necessario per le imprese. Qualora gli azionisti non fossero del tutto soddisfatti, possono comunque richiedere ulteriori modifiche.

Emendamento 357
Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione

La politica spiega il processo decisionale per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative *e delle modalità con cui tiene conto dei pareri degli azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi negli anni precedenti.*

Emendamento

La politica spiega il processo decisionale per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative.

Or. en

Emendamento 358
António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

I dipendenti hanno il diritto di esprimere, attraverso i loro rappresentanti, il loro punto di vista sulla politica retributiva prima che sia presentata agli azionisti.

Emendamento

Or. pt

Emendamento 359
Giovanni Toti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che dopo ***l'approvazione*** degli azionisti la politica sia pubblicata senza indugio sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità.

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che dopo ***il voto*** degli azionisti la politica sia pubblicata senza indugio sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità.

Or. en

Motivazione

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di prevedere anche un voto ex-ante non vincolante. Di conseguenza la pubblicazione della politica sulle remunerazione non può essere subordinata all'approvazione da parte degli azionisti, ma solo al voto dell'assemblea. L'emendamento garantisce comunque la trasparenza della politica sulle remunerazione, mantenendo l'obbligo di renderla pubblica.

Emendamento 360
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che dopo ***l'approvazione*** degli azionisti la politica sia pubblicata senza indugio sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità.

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che dopo ***il voto da parte*** degli azionisti la politica sia pubblicata ***gratuitamente e*** senza indugio sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità.

Or. fr

Emendamento 361
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che dopo ***l'approvazione*** degli azionisti la politica sia pubblicata senza indugio sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità.

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che dopo ***il voto consultivo o vincolante*** degli azionisti la politica sia pubblicata senza indugio sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità.

Or. de

(In linea con l'emendamento all'articolo 9 bis, paragrafo 1, primo comma).

Emendamento 362
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che dopo ***l'approvazione degli azionisti*** la politica sia pubblicata senza indugio sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità.

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che dopo ***il voto di cui al paragrafo 1***, la politica sia pubblicata senza indugio sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità.

Or. de

Emendamento 363

Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 ter

soppresso

Informazioni da inserire nella relazione sulle retribuzioni e diritto di voto sulla relazione

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

(a) la remunerazione complessiva concessa o versata, suddivisa per componente, la proporzione relativa di retribuzione fissa e variabile, la spiegazione delle modalità secondo le quali la remunerazione complessiva è legata ai risultati a lungo termine e informazioni sul modo in cui sono stati applicati i criteri basati sui risultati;

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento del valore della società e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori;

(c) qualsiasi remunerazione percepita dagli amministratori della società da qualsiasi società appartenente allo stesso

gruppo;

(d) il numero di azioni e di opzioni su azioni concesse o offerte e le principali condizioni per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo e la data di esercizio e eventuali modifiche;

(e) informazioni sul ricorso alla possibilità di esigere la restituzione della remunerazione variabile;

(f) informazioni sulle modalità di definizione della remunerazione degli amministratori, compreso il ruolo del comitato per le remunerazioni.

2. Gli Stati membri assicurano che, nel trattamento dei dati dell'amministratore, il diritto alla vita privata delle persone fisiche sia tutelato in conformità della direttiva 95/46/CE.

3. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti possano votare la relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare la presentazione standardizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni della proposta della Commissione per l'articolo 9 bis sono fin troppo dettagliate e comporterebbero ulteriori ed elevati oneri amministrativi per le imprese con un vantaggio minimo per la società, per i mercati o per gli azionisti. L'attuale direttiva già prevede (all'articolo 6) la possibilità che gli azionisti di minoranza iscrivano dei punti

all'ordine del giorno dell'assemblea: questa dovrebbe essere una garanzia sufficiente.

Emendamento 364
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa **ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori**, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa **agli amministratori sia a livello individuale a ciascun amministratore sia a livello aggregato per ogni tipo di consiglio** nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

La divulgazione del salario dei singoli amministratori può essere considerata una violazione del diritto alla vita privata. In secondo luogo, la divulgazione dei salari individuali può portare a un'involontaria corsa al rialzo, visto che i candidati al posto di amministratore esecutivo possono visionare con esattezza l'importo del salario corrisposto al predecessore. Tuttavia, la divulgazione a un livello aggregato garantisce il grado di trasparenza necessario per dare agli azionisti la visione di cui hanno bisogno per reagire, qualora lo ritengano necessario, senza rischiare di incorrere nelle possibili conseguenze negative connesse alla divulgazione dei singoli salari.

Emendamento 365
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, **conformemente alla politica retributiva di cui all'articolo 9 bis**, concessa ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

Or. fr

Emendamento 366
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa **ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori**, nel corso dell'ultimo

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa **agli amministratori conformemente alla legislazione nazionale** nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene,

esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

se del caso, tutti gli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

La divulgazione del salario dei singoli amministratori può essere considerata una violazione del diritto alla vita privata. In secondo luogo, la divulgazione dei salari individuali può portare a un'involontaria corsa al rialzo, visto che i candidati al posto di amministratore esecutivo possono visionare con esattezza l'importo del salario corrisposto al predecessore.

Emendamento 367 **Heinz K. Becker**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa **ai singoli** amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, gli elementi seguenti:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa **agli** amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, gli elementi seguenti:

Or. de

Motivazione

Per motivi di protezione dei dati, il quadro della politica retributiva nei confronti degli amministratori deve riguardare soltanto l'insieme degli amministratori e non le singole persone.

Emendamento 368

Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa **ai singoli** amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa **agli** amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. ***Gli Stati membri provvedono affinché tale quadro completo sia presentato o a livello dei singoli amministratori o a un livello aggregato per ciascuna tipologia di consiglio o di amministratore.*** La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

Disclosure of pay at an individual level is by many considered very personal information. Disclosure at the individual level can therefore dissuade suitable director candidates from joining the company. If made compulsory for all listed companies such candidates will prefer directorships in non-listed companies. Disclosure at the individual level can also lead to an unintended race-to-the-top effect, because executive director candidates can see exactly what his or her predecessor received. Moreover, since shareholders cannot monitor the performance of directors at an individual level anyway, it is questionable what added value disclosure at the individual level provides for shareholders compared to disclosure at the aggregate level. A comprehensive disclosure requirement at an aggregate level, on the other hand, provides a sufficient degree of transparency to give shareholders the necessary insight to react, if they find it necessary, without risking the potential adverse consequences of individual disclosure. If the shareholder majority in a company want individual disclosure in their company, they have the rights to enforce it already today, cf. the rights to table draft resolutions at the general meeting in the existing shareholder rights directive. For these

reasons, many Member States do not prescribe disclosure at the individual director's level and it seems disproportionate for the EU to change this.

Emendamento 369

Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **assicurano** che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

Emendamento

1. Gli Stati membri **possono assicurare** che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 370

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro **completo** della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa **ai singoli** amministratori, **inclusi gli amministratori**

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa **o dovuta agli** amministratori nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione

recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, gli elementi seguenti:

contiene, se del caso, gli elementi seguenti:

Or. de

Motivazione

La retribuzione dei singoli amministratori è un'informazione di carattere personale, che non deve essere pubblicata su base individuale.

Emendamento 371
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la remunerazione complessiva **concessa** o versata, suddivisa per componente, la proporzione relativa di retribuzione fissa e variabile, la spiegazione delle modalità secondo le quali la remunerazione complessiva è legata ai risultati a lungo termine e informazioni sul modo in cui sono stati applicati i criteri basati sui risultati;

Emendamento

(a) la remunerazione complessiva versata o **dovuta**, suddivisa per componente, la proporzione relativa di retribuzione fissa e variabile, la spiegazione delle modalità secondo le quali la remunerazione complessiva è legata ai risultati a lungo termine e informazioni sul modo in cui sono stati applicati i criteri basati sui risultati;

Or. fr

Emendamento 372
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la remunerazione complessiva concessa o versata, suddivisa per componente, la proporzione relativa di retribuzione fissa e variabile, la spiegazione delle modalità secondo le quali la remunerazione complessiva è legata ai risultati a lungo termine e informazioni sul modo in cui sono stati applicati i criteri basati sui risultati;

Emendamento

(a) la remunerazione complessiva concessa o versata, suddivisa per componente, la proporzione relativa di retribuzione fissa e variabile, la spiegazione delle modalità secondo le quali la remunerazione complessiva è legata ai risultati a lungo termine e informazioni sul modo in cui sono stati applicati i criteri basati sui risultati ***finanziari e non finanziari***;

Or. bg

Emendamento 373

António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il rapporto tra la remunerazione media riconosciuta, pagata o dovuta agli amministratori esecutivi e la remunerazione media dei dipendenti nell'ultimo esercizio e il rapporto tra la remunerazione media riconosciuta, pagata o dovuta agli amministratori non esecutivi e la remunerazione media dei dipendenti nell'ultimo esercizio;

Or. pt

Emendamento 374

Giovanni Toti

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento del valore della società **e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori;**

Emendamento

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento del valore della società;

Or. en

Motivazione

Nelle multinazionali il numero di dipendenti è elevato e le loro remunerazioni diversificate in ragione delle aree geografiche di provenienza, tanto da rendere ingestibile l'elaborazione di tali dati. Nelle PMI la politica retributiva dipende da molti fattori (dimensioni, settore d'attività, strategia, organizzazione). L'incidenza di fattori così specifici rende particolarmente complesso calcolare i rapporti esatti e comparare quelli delle diverse società, mettendo in dubbio l'utilità degli stessi.

Emendamento 375

Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento del valore della società **e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori;**

Emendamento

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento del valore della società;

Or. en

Emendamento 376

Laura Ferrara

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento *del valore* della società *e* con la variazione della retribuzione media dei dipendenti *a tempo pieno* della società *diversi dagli amministratori*;

Emendamento

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori *con funzioni esecutive*, negli ultimi tre esercizi, e la relazione *esistente sia* con l'andamento *gestionale e finanziario* della società *sia* con la variazione della retribuzione media dei dipendenti della società;

Or. it

Emendamento 377

Sajjad Karim

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e *la relazione con l'andamento del valore della società e con* la variazione della retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori;

Emendamento

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la variazione *relativa* della retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori;

Or. en

Emendamento 378
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento del valore della società **e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori;**

Emendamento

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento del valore della società;

Or. en

Motivazione

I dipendenti a tempo pieno rappresentano una variabile le cui dimensioni non sono né fisse né determinabili e, pertanto, non esiste la base per il confronto.

Emendamento 379
António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **la variazione relativa della** remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento **del valore** della società e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti **a tempo pieno della società diversi dagli amministratori;**

Emendamento

(b) **le variazioni relative nella** remunerazione **sia** degli amministratori **esecutivi sia degli amministratori non esecutivi** negli ultimi tre esercizi e la **loro** relazione con l'andamento **dei risultati generali** della società e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti **nel medesimo periodo;**

Emendamento 380
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento **del valore** della società e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori;

Emendamento

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento **dei risultati** della società e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori **nel corso dello stesso periodo**;

Or. fr

Emendamento 381
József Szájer

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento del valore della società **e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti a tempo pieno della società diversi dagli amministratori**;

Emendamento

(b) la variazione relativa della remunerazione degli amministratori negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento del valore della società;

Or. en

Motivazione

I dipendenti a tempo pieno rappresentano una variabile le cui dimensioni non sono né fisse né determinabili e, pertanto, non esiste la base per il confronto.

Emendamento 382

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) qualsiasi remunerazione percepita ***dagli*** amministratori della società da qualsiasi società appartenente allo stesso gruppo;

Emendamento

(c) qualsiasi remunerazione percepita ***o dovuta degli*** amministratori della società da qualsiasi società appartenente allo stesso gruppo;

Or. de

(Sulla falsariga dell'emendamento all'articolo 9 ter, paragrafo 1)

Emendamento 383

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) il numero di azioni e di opzioni su azioni concesse ***o offerte*** e le principali condizioni per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo e la data di esercizio e eventuali modifiche;

Emendamento

(d) il numero di azioni e di opzioni su azioni concesse e le principali condizioni per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo e la data di esercizio e eventuali modifiche;

Or. de

Emendamento 384
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) informazioni sul ricorso alla possibilità di esigere la restituzione della remunerazione variabile;

Emendamento

(e) **se del caso**, informazioni sul ricorso alla possibilità di esigere la restituzione della remunerazione variabile;

Or. fr

Emendamento 385
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) informazioni sulle modalità di definizione della remunerazione degli amministratori, compreso il ruolo del comitato per le remunerazioni.

Emendamento

(f) informazioni sulle modalità di definizione della remunerazione degli amministratori, compreso, **se del caso**, il ruolo del comitato per le remunerazioni.

Or. fr

Emendamento 386
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti possano votare la relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 387
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti possano votare la relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Dal momento che gli azionisti hanno già votato su una politica retributiva vincolante, la richiesta di una votazione obbligatoria sulla relazione sulle retribuzioni è sproporzionata.

Emendamento 388

József Szájer

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **assicurano** che gli azionisti possano votare la relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Emendamento

3. Gli Stati membri **possono assicurare** che gli azionisti possano votare la relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri possono garantire il diritto di voto degli azionisti se tale possibilità è conforme alla normativa nazionale sulle società.

Emendamento 389

Pascal Durand

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti possano votare la relazione sulle

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti possano votare la relazione sulle

retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti. ***Gli Stati membri provvedono affinché i dipendenti abbiano il diritto di esprimere, attraverso i loro rappresentanti, il loro punto di vista sulla politica retributiva prima che sia presentata agli azionisti.***

Or. fr

Emendamento 390
Giovanni Toti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri ***assicurano che gli*** azionisti ***possano*** votare la relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Emendamento

3. Gli Stati membri ***possono consentire agli*** azionisti ***di*** votare la relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzione da parte degli azionisti, la società, ***se necessario, avvia un dialogo con gli azionisti al fine di individuare le ragioni di tale decisione avversa. La società*** spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Gli Stati membri possono altresì disporre che gli azionisti illustrino alla società, oltre al voto stesso, il motivo per cui hanno eventualmente votato contro la risoluzione.

Tuttavia gli Stati membri, in alternativa al voto, possono stabilire che agli azionisti sia sottoposta la relazione sulle

retribuzioni dell'ultimo esercizio, da discutere in occasione dell'assemblea annuale come punto separato all'ordine del giorno.

Or. en

Motivazione

La votazione sulla relazione sulle retribuzioni potrebbe sollevare problemi quanto agli effetti sulla retribuzione già corrisposta. Inoltre, potrebbe dare luogo a una serie di difficoltà operative in concomitanza a una votazione sulla politica retributiva (p. es. le due votazioni potrebbero essere contraddittorie, talvolta a causa dell'elevato ricambio di azionisti). Appare dunque più appropriato lasciare agli Stati membri la scelta sull'alternativa tra una votazione consultiva e una discussione in assemblea.

Emendamento 391

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **assicurano** che **gli** azionisti **possano votare la** relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Emendamento

3. Gli Stati membri **possono stabilire** che **agli** azionisti **sia concesso il diritto di esprimere un voto consultivo o vincolante in merito alla** relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio, in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Or. de

Emendamento 392
Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **assicurano** che gli azionisti possano votare la relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Emendamento

3. Gli Stati membri **possono assicurare** che gli azionisti possano votare la relazione sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società spiega nella relazione successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Or. en

Emendamento 393
António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I dipendenti hanno il diritto di esprimere, attraverso i loro rappresentanti, il loro punto di vista sulla politica retributiva prima che sia presentata agli azionisti.

Or. pt

Emendamento 394
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Gli Stati membri assicurano che le società annuncino pubblicamente la relazione sulle retribuzioni sul loro sito Internet o in altra modalità in linea con la legislazione nazionale. Gli Stati membri possono altresì prevedere altre modalità di pubblicazione della relazione sulle retribuzioni, purché gli azionisti abbiano libero accesso alla stessa.

Or. en

Emendamento 395
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti, a condizioni di mercato o in termini equivalenti alle condizioni di mercato.

Or. fr

Emendamento 396
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare la presentazione standardizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

Atti di esecuzione aggiuntivi, intesi a precisare ulteriormente una presentazione comunque già standardizzata, sono fonte di oneri burocratici inutili.

Emendamento 397
Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** per precisare la presentazione standardizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis,**

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **delegati, conformemente all'articolo XXX**, per precisare la presentazione standardizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 398

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 quater

soppresso

Diritto di voto sulle operazioni con parti correlate

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1 % degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

Gli Stati membri possono disporre che le società possano chiedere ai loro azionisti l'esenzione dall'obbligo di cui al primo comma di accompagnare l'annuncio dell'operazione con una parte correlata con una relazione di un terzo indipendente in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dalla concessione

dell'esenzione. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'esenzione preventiva.

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5 % degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

Gli Stati membri possono disporre che le società possano chiedere l'approvazione preventiva degli azionisti per le operazioni di cui al primo comma, in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dall'approvazione preventiva delle operazioni. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'approvazione preventiva.

3. Le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso dei precedenti 12 mesi e che non sono state approvate dagli azionisti sono aggregate ai fini dell'applicazione del paragrafo 2. Se il valore di tali operazioni aggregate supera il 5 % degli attivi, l'operazione che determina il superamento della soglia e tutte le operazioni successive con la stessa parte correlata sono sottoposte al voto degli azionisti e possono essere concluse senza riserve solo dopo la loro approvazione.

4. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 le operazioni concluse tra la società e uno o

più membri del gruppo a condizione che questi ultimi siano interamente di proprietà della società.

Or. de

Motivazione

Le operazioni tra società madre e controllate rientrano nell'ambito della gestione ordinaria delle società. L'obbligo di convocare un'assemblea per approvare questo genere di operazioni renderebbero quasi impossibile un intervento della società nel breve periodo sul mercato delle transazioni. Inoltre, si renderebbe necessario rivelare i segreti commerciali, onde consentire all'assemblea di assumere decisioni informate.

Emendamento 399 Giovanni Toti

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate ***che rappresentano più dell'1% degli attivi*** siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione ***e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.***

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni ***rilevanti*** con parti correlate siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione. L'annuncio ***contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.***

Gli Stati membri possono stabilire che l'annuncio pubblicato a norma del paragrafo 1 sia corredato di una relazione

che valuti la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti ***che non sono parti correlate, segnatamente*** gli azionisti di minoranza. ***Tale relazione è redatta da un terzo indipendente, oppure dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società, oppure dal collegio dei revisori o altro collegio composto in maggioranza da amministratori indipendenti, purché le parti correlate non abbiano un ruolo nell'elaborazione della relazione.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente una ridefinizione delle soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate ai fini degli obblighi di trasparenza, in luogo dell'unico parametro degli attivi. In secondo luogo, l'emendamento interviene sulla disposizione che impone la stesura di una relazione da parte di un terzo indipendente, rendendola più flessibile ed evitando il rischio di una duplicazione di ruoli, poichè in alcuni ordinamenti la funzione dell'esperto è svolta da comitati di amministratori indipendenti interni al consiglio di amministrazione.

Emendamento 400 **Jiří Maštálka**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli

azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

azionisti, compresi gli azionisti di minoranza, **nonché in linea con gli interessi sociali della società**. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

Or. en

Emendamento 401
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate **che rappresentano più dell'1% degli attivi** siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione **di un terzo indipendente** che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni **rilevanti** con parti correlate siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione **dell'organo di amministrazione o di vigilanza** che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione. **Gli Stati membri possono stabilire che la relazione sia elaborata da un terzo indipendente.**

Or. en

Emendamento 402
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società **al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza.** L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, **l'importo** dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare **l'operazione.**

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società **immediatamente dopo la loro approvazione.** L'annuncio contiene, **come minimo,** informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, **il valore** dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare **l'imparzialità finanziaria dell'operazione.**

Or. en

Emendamento 403

József Szájer

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate **che rappresentano più dell'1% degli attivi**

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni **rilevanti** con parti correlate siano annunciate pubblicamente dalle

siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione **e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza.** L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, **l'importo** dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

società **al più tardi** al momento della loro conclusione. L'annuncio contiene, **come minimo**, informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, **la data e il valore** dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

Or. en

Emendamento 404
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate **che rappresentano più dell'1% degli attivi** siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione **e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza.** L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le operazioni **rilevanti** con parti correlate siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione. **Gli Stati membri possono prevedere** che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente **recante dati che permettano di valutare la rilevanza** dell'operazione **per la società.** L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

valutare l'operazione.

Or. fr

Emendamento 405
Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate *che rappresentano più dell'1% degli attivi* siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni *rilevanti* con parti correlate siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

Or. en

Emendamento 406
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione **e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza.** L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione **rilevante** necessaria per valutare **l'imparzialità finanziaria** dell'operazione.

Or. en

Motivazione

Requisiti supplementari in materia di pubblicità riguardo a una relazione di un terzo indipendente comporterebbero la pubblicazione di dati commerciali sensibili, mettendo la società in una situazione di svantaggio concorrenziale, con conseguenti ripercussioni negative sulla società e sugli azionisti. Prevedere una simile relazione genera oneri e costi amministrativi eccessivi per le società e per gli azionisti.

Emendamento 407

Heinz K. Becker

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate **che rappresentano più dell'1% degli attivi**

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni **rilevanti** con parti correlate siano annunciate pubblicamente.

siano annunciate pubblicamente *dalle società al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza*. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e *qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione*.

L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata e l'importo dell'operazione.

Or. de

Emendamento 408
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione *e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza*. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione.

valutare l'operazione.

L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione *rilevante* necessaria per valutare *la correttezza economica dell'operazione dal punto di vista della società*.

Or. en

Emendamento 409
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più *dell'1%* degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più *del 5%* degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

Or. en

Emendamento 410
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate **che rappresentano più dell'1% degli attivi** siano annunciate pubblicamente **dalle società al momento della loro conclusione e che** l'annuncio **sia** accompagnato **con la** relazione di un terzo indipendente che valuti **la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi** la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista **degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza**. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, **l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per** valutare l'operazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni **rilevanti** con parti correlate siano annunciate pubblicamente, **non appena vengano meno i motivi di riservatezza**. L'annuncio è accompagnato **dalla** relazione di un terzo indipendente, **oppure dell'organo di amministrazione o dell'organo di sorveglianza**, che valuti la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista **della società**. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata e **le informazioni essenziali necessarie a** valutare l'operazione.

Or. de

Motivazione

L'obbligo che impone alle società di ottenere una relazione di un terzo indipendente nel caso di operazioni che rappresentino più dell'1% degli attivi, rappresenta un onere burocratico e finanziario enorme per le società. È pertanto opportuno introdurre la possibilità di soddisfare tale obbligo di divulgazione anche tramite la presentazione di una relazione redatta dall'organo di amministrazione o dall'organo di sorveglianza, in cui si valuti la conformità alle condizioni di mercato, la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista della società.

Emendamento 411
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione **e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza.** L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione **rilevante** necessaria per valutare **la correttezza economica dell'operazione dal punto di vista della società.**

Or. en

Emendamento 412

Philippe De Backer

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione **e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le**

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo

condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare l'operazione.

Or. en

Emendamento 413
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire che l'annuncio pubblicato a norma del paragrafo 1 sia corredato di una relazione che valuti la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti che non sono parti correlate, segnatamente gli azionisti di minoranza, e che illustri i presupposti su cui si fonda e i metodi utilizzati.

La relazione è elaborata da:

(a) un terzo indipendente; oppure

(a) dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società; oppure

(b) dal collegio dei revisori o altro collegio composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

purché le parti correlate e le persone a esse legate siano escluse dalla preparazione della relazione.

Emendamento 414
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le società possano chiedere ai loro azionisti l'esenzione dall'obbligo di cui al primo comma di accompagnare l'annuncio dell'operazione con una parte correlata con una relazione di un terzo indipendente in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dalla concessione dell'esenzione. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'esenzione preventiva.

soppresso

Or. de

(Il presente emendamento deve essere posto in votazione solo nel caso in cui sia approvato il corrispondente emendamento di A. Niebler relativo all'articolo 9 quater, paragrafo 1, primo comma!)

Motivazione

Le disposizioni di cui al secondo comma sono sproporzionate.

Emendamento 415
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri **possono disporre** che **le società possano chiedere ai loro** azionisti **l'esenzione** dall'obbligo di cui al **primo comma di accompagnare l'annuncio dell'operazione con una parte correlata con una relazione di un terzo indipendente** in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dalla concessione dell'esenzione. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo **è** escluso dalla votazione sull'esenzione preventiva.

Emendamento

Gli Stati membri **dispongono** che **gli** azionisti **possano esentare le società** dall'obbligo di cui al **paragrafo 1** in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dalla concessione dell'esenzione. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo **può essere** escluso dalla votazione sull'esenzione preventiva.

Or. en

Motivazione

Al fine di prevedere la necessaria flessibilità di ogni attività quotidiana, gli azionisti devono poter scegliere di esentare talune operazioni di cui al paragrafo 1 qualora tali operazioni siano ricorrenti.

Emendamento 416
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri **possono disporre** che **le società possano chiedere ai loro** azionisti l'esenzione dall'obbligo di cui al **primo comma di accompagnare l'annuncio dell'operazione con una parte correlata con una relazione di un terzo indipendente** in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non

Emendamento

Gli Stati membri **dispongono** che **gli** azionisti **possano scegliere** l'esenzione dall'obbligo di cui al **paragrafo 1** in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dalla concessione dell'esenzione. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo **può**

superiore a 12 mesi dalla concessione dell'esenzione. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'esenzione preventiva.

essere escluso dalla votazione sull'esenzione preventiva.

Or. en

Motivazione

Al fine di prevedere la necessaria flessibilità di ogni attività quotidiana, gli azionisti devono poter scegliere di esentare talune operazioni di cui al paragrafo 1 qualora tali operazioni siano ricorrenti.

Emendamento 417
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono disporre che le società possano chiedere ai loro azionisti l'esenzione dall'obbligo di cui al primo comma di accompagnare l'annuncio dell'operazione con una parte correlata con una relazione di un terzo indipendente in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dalla concessione dell'esenzione. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'esenzione preventiva.

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 418
Sajjad Karim

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono disporre che le società possano chiedere ai loro azionisti l'esenzione dall'obbligo di cui al primo comma di accompagnare l'annuncio dell'operazione con una parte correlata con una relazione di un terzo indipendente in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dalla concessione dell'esenzione. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'esenzione preventiva.

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che l'annuncio pubblicato a norma del paragrafo 1 sia corredato di una relazione che valuti la correttezza dell'operazione dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza, e che illustri i presupposti su cui si fonda e i metodi utilizzati.

La relazione è elaborata da un terzo indipendente. Gli Stati membri possono disporre che detta relazione sia elaborata:

(a) dagli amministratori indipendenti della società; oppure

(b) dal collegio dei revisori o altro collegio composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

purché le parti correlate non possano influenzare la preparazione della relazione.

Or. en

Emendamento 419

Morten Messerschmidt, Andrzej Duda

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono disporre che le società possano chiedere ai loro azionisti l'esenzione dall'obbligo di cui al primo comma di accompagnare l'annuncio dell'operazione con una parte correlata con una relazione di un terzo indipendente in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dalla concessione dell'esenzione. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'esenzione preventiva.

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che l'annuncio *pubblicato a norma del paragrafo 1* sia corredato di una relazione che valuti la correttezza dell'operazione dal punto di vista della società, compresi gli azionisti di minoranza, e che illustri i presupposti su cui si fonda e i metodi utilizzati.

La relazione è elaborata:

(a) da un terzo indipendente;

(b) dall'organo di amministrazione o di vigilanza;

(c) dal collegio dei revisori o altro collegio composto in maggioranza da amministratori che non presentano conflitti di interesse riguardo all'operazione; oppure

(d) qualunque altra persona qualificata nella società che non presenta conflitti di interesse riguardo all'operazione,

purché le parti correlate non possano influenzare la preparazione della relazione.

Or. en

Motivazione

Disclosure is one of the key measures in safeguarding against abusive related party transactions and should be the measure in focus at the EU-level balanced against the risk of unnecessary disclosure of business sensitive information to competitors. Member States supplement disclosure requirements with a range of other measures to safeguard against the risk of abuse, including inter alia control by independent directors, auditors and tax authorities. These supplementary measures fit into the specific national setting of the individual Member and works well in many Member States without the additional measures

proposed by the Commission. It would go against the subsidiarity and proportionality principles if EU-level legislation makes prescriptive "one-size-fits-all" solutions that undermine well-functioning national systems. EU-regulation against abusive related party transaction, other than disclosure requirements, must therefore be principles-based and flexible enough to allow for national differences.

Emendamento 420

Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate ***che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato*** siano sottoposte al voto degli azionisti ***in assemblea***. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni ***rilevanti*** con parti correlate siano sottoposte al voto degli azionisti. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

Or. en

Emendamento 421

Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le

Emendamento

soppresso

operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un unico approccio a livello dell'Unione per le operazioni con parti correlate interferisce inutilmente con le impostazioni nazionali e, pertanto, viola i principi di solidarietà e proporzionalità. Tale approccio si tradurrà in una serie di oneri non necessari negli Stati membri in cui già esistono valide garanzie meno restrittive.

Emendamento 422 **Giovanni Toti**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate *che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato* siano sottoposte al voto degli azionisti *in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia*

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni *rilevanti* con parti correlate siano *approvate dagli* azionisti *o dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società conformemente alle procedure che impediscono a una parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e che tutelano adeguatamente gli interessi degli azionisti che non sono parti correlate, segnatamente gli azionisti di minoranza.*

concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

Gli Stati membri possono disporre che gli azionisti possano votare le operazioni rilevanti approvate dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società.

Gli Stati membri possono disporre che, qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un amministratore o un azionista, l'amministratore o l'azionista e le persone a essi legate non possano avere un ruolo determinante nel processo di approvazione.

Or. en

Motivazione

Il coinvolgimento degli azionisti nell'assemblea dovrebbe essere previsto solo in via eccezionale, in caso di un precedente parere negativo su un'operazione con parti correlate da parte di un comitato del consiglio composto da amministratori non esecutivi.

Emendamento 423

Emil Radev

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano **obbligatoriamente** sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima

azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

Or. bg

Emendamento 424
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate **che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato** siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni **rilevanti** con parti correlate siano sottoposte al voto **dell'organo di amministrazione o di vigilanza o** degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

Or. en

Emendamento 425
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le

operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi della società *o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato* siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. *Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.*

operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi della società siano *o* sottoposte al voto degli azionisti in assemblea *o all'approvazione di un organo di amministrazione o di vigilanza della società ovvero di un comitato di tale organo, che valuti la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista della società e, di conseguenza, dei suoi azionisti.*

Or. en

Emendamento 426
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate *che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato* siano sottoposte al voto degli azionisti *in assemblea*. *Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.*

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni *rilevanti* con parti correlate siano *approvate dagli* azionisti *o dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società conformemente alle procedure che impediscono a una parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e che tutelano adeguatamente gli interessi degli azionisti che non sono parti correlate, segnatamente gli azionisti di minoranza.*

Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un amministratore o un azionista, l'amministratore o l'azionista e le persone a essi legate sono escluse dalla votazione.

Emendamento 427
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate **che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.**

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni **rilevanti** con parti correlate **siano confermate dagli azionisti oppure da un organo di amministrazione o da altro organo di sorveglianza della società. In tal modo si intende impedire che le parti correlate traggano vantaggio da una particolare posizione e si intende accordare la debita protezione alla minoranza dei soci. In caso di conflitto di interessi, l'azionista, il membro dell'organo amministrativo o di altro organo di sorveglianza è escluso dalla votazione.**

Emendamento 428
Sajjad Karim

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate **che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul**

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni **rilevanti** con parti correlate siano **approvate al più tardi immediatamente prima della loro conclusione dagli azionisti o dagli organi**

fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti *in assemblea*. *Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.*

di amministrazione o di vigilanza della società conformemente alle procedure che impediscono a una parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e che tutelano adeguatamente gli interessi degli azionisti di minoranza.

Or. en

Emendamento 429

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate *che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato* siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un *azionista*, questo è escluso dalla *votazione*. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione *degli azionisti*. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione *degli azionisti*.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni *rilevanti* con parti correlate siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. *In alternativa all'approvazione da parte degli azionisti è possibile prevedere l'approvazione dell'organo di amministrazione o dell'organo di sorveglianza, che deve tenere conto delle particolarità dell'operazione. In questo caso, le operazioni vengono discusse con gli azionisti nel corso della successiva assemblea.* Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un *membro dell'organo di amministrazione o dell'organo di sorveglianza*, questo è escluso dalla *decisione in merito all'approvazione*. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di un voto vincolante da parte degli azionisti in assemblea prima di concludere l'operazione può tradursi in un ritardo dannoso per la società a causa dell'intervallo di tempo che intercorre prima della successiva assemblea e delle difficoltà a convocare in tempi rapidi un'assemblea straordinaria. Pertanto, sarebbe opportuno consentire l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione o di sorveglianza e fare in modo che l'assemblea si occupi dell'operazione in un secondo tempo.

Emendamento 430

Morten Messerschmidt, Andrzej Duda

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano **sottoposte al voto degli azionisti in assemblea**. Qualora ***l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso*** dalla votazione. ***La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.***

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi della società o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano ***approvate dagli azionisti in assemblea o dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società conformemente alle procedure che impediscono a una parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e che tutelano adeguatamente gli interessi degli azionisti che non sono parti correlate.***

Qualora la parte correlata sia un azionista, la parte correlata e gli altri azionisti controllati dalla parte correlata sono esclusi dalla votazione sull'approvazione dell'operazione, salvo che una relazione conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1, comma 2, stabilisca che l'operazione è corretta dal punto di vista della società, inclusi gli interessi degli azionisti di minoranza.

Qualora la parte correlata sia un amministratore, l'amministratore e

qualunque altra persona che abbia un conflitto di interessi sono esclusi dalla votazione nell'organo di amministrazione o di vigilanza.

Or. en

Motivazione

Excluding a shareholder from making use of his/her right to vote at the general meeting is a very intrusive measure taking away a fundamental shareholder right. Such intrusive measure should only be put in place if other less rigorous safeguards are not sufficient to protect against abuse (proportionality). A report fulfilling the requirements in our proposal for a new paragraph 1, subparagraph 2, concluding that the transaction is fair from the perspective of the company, including the interests of minority shareholders, provides such alternative safeguard. Many Member States also have additional safeguards in place, e.g. the right for minority shareholders to demand that the district court or a public authority appoint a special investigator to be paid for by the company with the duty to examine specific circumstances (e.g. related party transactions) and the right to sue the management for damages on behalf of the company.

Emendamento 431

Heidi Hautala

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **assicurano che** le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi della società o **le** operazioni che **possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea**. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

Emendamento

2. Gli Stati membri, **alla luce delle condizioni e delle prassi nazionali, possono decidere se l'obbligo del voto degli azionisti sia proporzionato per tutte** le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi della società o **se esso debba essere osservato soltanto per** operazioni che **non sono effettuate a condizioni di mercato**. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo è escluso dalla votazione. La società non conclude l'operazione prima dell'approvazione degli azionisti. La società può tuttavia

concludere l'operazione con riserva dell'approvazione degli azionisti.

Or. en

Emendamento 432
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le società possano chiedere l'approvazione preventiva degli azionisti per le operazioni di cui al primo comma, in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dall'approvazione preventiva delle operazioni. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'approvazione preventiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un unico approccio a livello dell'Unione per le operazioni con parti correlate interferisce inutilmente con le impostazioni nazionali e, pertanto, viola i principi di solidarietà e proporzionalità. Tale approccio si tradurrà in una serie di oneri non necessari negli Stati membri in cui già esistono valide garanzie meno restrittive.

Emendamento 433
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le società possano chiedere l'approvazione preventiva degli azionisti per le operazioni di cui al primo comma, in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dall'approvazione preventiva delle operazioni. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'approvazione preventiva.

soppresso

Or. fr

Emendamento 434
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le società possano chiedere l'approvazione preventiva degli azionisti per le operazioni di cui al primo comma, in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dall'approvazione preventiva delle operazioni. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'approvazione preventiva.

soppresso

Or. de

(Il presente emendamento deve essere posto in votazione solo nel caso in cui sia approvato il corrispondente emendamento di A. Niebler relativo all'articolo 9 quater, paragrafo 2, primo comma!)

Motivazione

Le disposizioni sono sproporzionate. Inoltre, in molti Stati membri esistono già regolamentazioni intese a prevenire gli abusi.

Emendamento 435
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono disporre che le società possano chiedere l'approvazione preventiva degli azionisti per le operazioni di cui al primo comma, in caso di tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti con una parte correlata specifica per un periodo non superiore a 12 mesi dall'approvazione preventiva delle operazioni. Qualora le operazioni con parti correlate coinvolgano un azionista, questo è escluso dalla votazione sull'approvazione preventiva.

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 436
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I paragrafi 1, 1 bis e 2 non si applicano alle operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti e a condizioni di mercato normali, purché l'organo di amministrazione o di vigilanza della società verifichi l'ottemperanza a tali condizioni. Le parti correlate e le persone a esse legate sono escluse da tale verifica.

Or. en

Emendamento 437

Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri introducono, nei rispettivi ordinamenti nazionali, la definizione di operazioni rilevanti. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere diversi fattori per la valutazione della rilevanza delle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 438

Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso dei precedenti 12 mesi e che non sono state approvate dagli azionisti sono aggregate ai fini dell'applicazione del paragrafo 2. Se il valore di tali operazioni aggregate supera il **5% degli attivi**, l'operazione che determina il superamento della soglia e tutte le operazioni successive con la stessa parte correlata sono sottoposte al voto degli azionisti e possono essere concluse senza riserve solo dopo la loro approvazione.

Emendamento

3. Le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso dei precedenti 12 mesi e che non sono state approvate dagli azionisti sono aggregate ai fini dell'applicazione del paragrafo 2. Se il valore di tali operazioni aggregate supera il **valore di rilevanza ai sensi della legislazione nazionale**, l'operazione che determina il superamento della soglia e tutte le operazioni successive con la stessa parte correlata sono sottoposte al voto degli azionisti e possono essere concluse senza riserve solo dopo la loro approvazione.

Or. en

Emendamento 439
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso dei precedenti 12 mesi e che non sono state approvate dagli azionisti sono aggregate ai fini dell'applicazione del paragrafo 2. Se il valore di tali operazioni aggregate supera il 5% degli attivi, l'operazione che determina il superamento della soglia e tutte le operazioni successive con la stessa parte correlata sono sottoposte al voto degli azionisti e possono essere concluse senza riserve solo dopo la loro approvazione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un unico approccio a livello dell'Unione per le operazioni con parti correlate interferisce inutilmente con le impostazioni nazionali e, pertanto, viola i principi di solidarietà e proporzionalità. Tale approccio si tradurrà in una serie di oneri non necessari negli Stati membri in cui già esistono valide garanzie meno restrittive.

Emendamento 440

József Szájer

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso dei precedenti 12 mesi e che non sono state approvate dagli azionisti sono aggregate ai fini dell'applicazione del paragrafo 2. Se il valore di tali operazioni aggregate supera il 5% degli attivi, l'operazione che determina il superamento della soglia e tutte le operazioni successive con la stessa parte correlata sono sottoposte al voto degli azionisti e possono essere concluse senza riserve solo dopo la loro approvazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 441

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le operazioni concluse con la stessa

soppresso

parte correlata nel corso dei precedenti 12 mesi e che non sono state approvate dagli azionisti sono aggregate ai fini dell'applicazione del paragrafo 2. Se il valore di tali operazioni aggregate supera il 5% degli attivi, l'operazione che determina il superamento della soglia e tutte le operazioni successive con la stessa parte correlata sono sottoposte al voto degli azionisti e possono essere concluse senza riserve solo dopo la loro approvazione.

Or. de

Emendamento 442
Giovanni Toti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso *dei precedenti* 12 mesi e che non sono state *approvate dagli azionisti sono* aggregate ai fini *dell'applicazione del paragrafo 2. Se il valore di tali operazioni aggregate supera il 5% degli attivi, l'operazione che determina il superamento della soglia e tutte le operazioni successive con la stessa parte correlata sono sottoposte al voto degli azionisti e possono essere concluse senza riserve solo dopo la loro approvazione.*

Emendamento

3. *Gli Stati membri provvedono affinché* le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso *di un qualunque precedente periodo di 12 mesi o nel medesimo esercizio* e che non sono state *soggette agli obblighi di cui ai paragrafi 1 o 2 siano* aggregate ai fini *di detti paragrafi.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento elimina la soglia del 5% pur mantenendo l'obbligo di aggregazione delle operazioni con parti correlate concluse nell'anno di esercizio. Si vuole evitare il raggirio delle

disposizioni riguardanti la trasparenza e l'obbligo di informazione degli azionisti.

Emendamento 443
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso dei precedenti 12 mesi e che non sono state approvate dagli azionisti sono aggregate ai fini dell'applicazione del paragrafo 2. Se il valore di tali operazioni aggregate supera il **5% degli attivi**, l'operazione che determina il superamento della soglia e tutte le operazioni successive con la stessa parte correlata sono sottoposte al voto degli azionisti e possono essere concluse senza riserve solo dopo la loro approvazione.

Emendamento

3. Le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso dei precedenti 12 mesi e che non sono state approvate dagli azionisti sono aggregate ai fini dell'applicazione del paragrafo 2. Se il valore di tali operazioni aggregate supera **il valore di rilevanza di cui al paragrafo 2**, l'operazione che determina il superamento della soglia e tutte le operazioni successive con la stessa parte correlata sono sottoposte al voto degli azionisti e possono essere concluse senza riserve solo dopo la loro approvazione.

Or. en

Emendamento 444
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le operazioni **concluse con la stessa parte correlata nel corso dei precedenti 12 mesi e che non sono state approvate dagli azionisti sono aggregate ai fini dell'applicazione del paragrafo 2. Se il valore di tali operazioni aggregate supera**

Emendamento

3. **Gli Stati membri assicurano che** le operazioni **rilevanti con parti correlate siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea o dell'organo di amministrazione o di sorveglianza. Qualora** l'operazione con la parte correlata

il 5% degli attivi, l'operazione che determina il superamento della soglia e tutte le operazioni successive con la stessa parte correlata sono sottoposte al voto degli azionisti e possono essere concluse senza riserve solo dopo la loro approvazione.

coinvolga un azionista o un amministratore, tale azionista o amministratore è escluso dalla votazione.

Or. fr

Emendamento 445
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso dei precedenti 12 mesi e che non sono state approvate dagli azionisti sono aggregate ai fini dell'applicazione del paragrafo 2. Se il valore di tali operazioni aggregate supera il 5% degli attivi, l'operazione che determina il superamento della soglia e tutte le operazioni successive con la stessa parte correlata sono sottoposte al voto degli azionisti e possono essere concluse senza riserve solo dopo la loro approvazione.

soppresso

Or. de

Emendamento 446
Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri introducono, nei rispettivi ordinamenti nazionali, la definizione di operazioni rilevanti.

Or. en

Emendamento 447

Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti, a condizioni di mercato o in termini equivalenti alle condizioni di mercato.

Or. en

Motivazione

Sarebbe veramente complesso e sproporzionato disciplinare tutte le operazioni, anche quelle concluse nell'ambito delle attività correnti, a condizioni di mercato o in termini equivalenti alle condizioni di mercato. Se tali obblighi vigono per le attività correnti, ne deriverebbe incertezza nella pianificazione delle attività e si profila spazio per abusi.

Emendamento 448

Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti, a condizioni di mercato o in termini equivalenti alle condizioni di mercato.

Or. en

Emendamento 449

Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti, a condizioni di mercato o in termini equivalenti alle condizioni di mercato.

Or. en

Motivazione

L'articolo 9 quater, così come proposto, potrebbe creare un ingente onere amministrativo e generare costi elevati per le società, poiché conferisce o potrebbe conferire agli azionisti di minoranza più diritti di controllo sulle operazioni con parti correlate. Occorrerebbe un equilibrio adeguato tra l'obbligo di proteggere i diritti degli azionisti e gli oneri amministrativi. La normativa concernente le operazioni con parti correlate dovrebbe riflettere anche la situazione economica locale.

Emendamento 450

Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti e a normali condizioni di mercato.

Or. en

Emendamento 451
Giovanni Toti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo ***a condizione che questi ultimi siano interamente di proprietà della società.***

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti e a condizioni di mercato o in termini equivalenti alle condizioni di mercato.

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo.

Gli Stati membri possono anche escludere tipi chiaramente definiti di operazioni rispetto alle quali la legislazione nazionale prevede un'adeguata tutela degli azionisti di minoranza.

Or. en

Motivazione

I descritti oneri procedurali e informativi non dovrebbero trovare applicazione alle operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato standard o a condizione equivalenti a quelle di mercato, operazioni rispetto alle quali il rischio di abusi da parti correlate è minimo. L'emendamento consente agli Stati membri di identificare un novero di operazioni che possono essere escluse dalla disciplina, in coerenza con quanto già previsto da alcune normative nazionali.

Emendamento 452 **Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui **ai paragrafi 1, 2 e 3** le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo a condizione che questi ultimi siano interamente di proprietà della società.

Emendamento

4. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui **al paragrafo 1** le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo a condizione che questi ultimi siano interamente di proprietà della società.

Or. en

Motivazione

In linea con i precedenti emendamenti, nelle more della correzione definitiva.

Emendamento 453 **József Szájer**

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 le

Emendamento

4. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, **1 bis e 2** le

operazioni concluse tra la società e **uno o più membri del gruppo** a condizione che **questi ultimi** siano interamente di proprietà della società.

operazioni concluse tra la società e **le controllate** a condizione che **queste ultime** siano interamente di proprietà della società **o che nessun'altra parte correlata della società detenga un interesse nella controllata o che la legislazione nazionale preveda un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non sono parti correlate, segnatamente gli azionisti di minoranza, in tali operazioni;**

Or. en

Emendamento 454
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo a condizione che questi ultimi siano interamente di proprietà della società.

Emendamento

4. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo a condizione che questi ultimi siano interamente di proprietà della società. ***Gli Stati membri possono inoltre escludere determinati tipi chiaramente definiti di operazioni per le quali la legislazione nazionale prevede una tutela adeguata degli azionisti di minoranza.***

Or. fr

Emendamento 455
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli **Stati membri possono esentare dagli** obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 **le** operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo a condizione che questi ultimi siano interamente di proprietà della società.

Emendamento

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 **non si applicano alle** operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo a condizione che questi ultimi siano **imprese comuni o siano** interamente **o parzialmente** di proprietà della società

Or. en

Motivazione

La formulazione originaria comprende una quota molto limitata delle operazioni con parti correlate tra società dello stesso gruppo, ossia l'esclusione sarebbe applicabile unicamente a operazioni tra la società e le controllate interamente di sua proprietà (100%). La formulazione originaria è problematica anche per le imprese comuni. Per risultare utile, applicabile e atta a ridurre gli oneri amministrativi inutili occorre una certa flessibilità, in modo da coprire le principali operazioni con parti correlate.

Emendamento 456

Sajjad Karim

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3** le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo a condizione che **questi ultimi siano interamente di proprietà** della società.

Emendamento

4. **In deroga al paragrafo 1**, le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo **non costituiscono operazioni con parti correlate ai fini del presente articolo se tali operazioni sono:**

(a) concluse a termini normali nel contesto delle attività correnti;

(b) concluse a condizioni di mercato, a condizione che l'organo di amministrazione o di vigilanza, senza alcuna influenza della parte correlata, abbia sancito cosa s'intenda per condizioni di mercato nel particolare caso

di specie; oppure

operazioni concluse tra la società e le controllate, a condizione che nessun'altra parte correlata della società detenga un interesse nella controllata o a condizione che la legislazione nazionale preveda un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti di minoranza della società e delle sue controllate in dette operazioni;

(c) tipi chiaramente definiti di operazioni che non sono svantaggiose per gli azionisti di minoranza, per esempio l'emissione di azioni su base preventiva o la corresponsione di dividendi, a condizione che alla parte correlata siano offerte o concesse condizioni non più favorevoli di quelle offerte o concesse agli altri azionisti.

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 le operazioni concluse tra la società e le controllate che non sono interamente di proprietà della società se la legislazione nazionale prevede un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non sono parti correlate.

Or. en

Emendamento 457
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo a condizione che questi ultimi siano interamente di*

Emendamento

4. *Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle seguenti operazioni:*

proprietà della società.

(a) attività e operazioni ordinarie a condizioni di mercato normali;

(b) operazioni concluse tra la società e le sue controllate o fra società appartenenti allo stesso gruppo, a condizione che la legislazione nazionale preveda un'adeguata tutela degli interessi della minoranza degli azionisti di una controllata.

Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 nel caso di tipi chiaramente definiti di operazioni per le quali la legislazione nazionale prevede un'adeguata tutela degli interessi della minoranza degli azionisti di una società controllata.

Or. de

Emendamento 458

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo a condizione che ***questi ultimi siano interamente di proprietà della società.***

Emendamento

4. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 le ***seguenti operazioni:***

(a) operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti a condizioni di mercato normali;

(b) operazioni concluse tra una società e le sue controllate e viceversa, oppure tra uno o più membri del suo gruppo, a condizione che nessuna altra parte correlata abbia un interesse materiale nella controllata o nel

membro del gruppo, o a condizione che la legislazione nazionale preveda un'adeguata tutela degli azionisti di minoranza.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione all'articolo 9 quater trascura il fatto che nella maggior parte degli Stati membri esistono già meccanismi funzionanti che tutelano gli azionisti di minoranza dagli abusi e che soprattutto le operazioni tra società madre e controllate possono essere annoverate fra le attività di gestione corrente. Pertanto, le operazioni commerciali ordinarie non devono essere soggette alle disposizioni di cui all'articolo 9 quater, paragrafi 1, 2 e 3.

Emendamento 459
Morten Messerschmidt, Andrzej Duda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo *a condizione che questi ultimi siano* interamente di proprietà della società.

Emendamento

4. I paragrafi 1 e 2 *non si applicano alle* operazioni:

(a) concluse a termini normali nel contesto delle attività correnti;

(b) concluse a condizioni di mercato, a condizione che l'organo di amministrazione o di vigilanza, senza alcuna influenza della parte correlata, abbia sancito cosa s'intenda per condizioni di mercato nel particolare caso di specie; oppure

(c) concluse tra la società e uno o più membri del gruppo interamente di proprietà *del gruppo.*

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 le operazioni concluse tra la società e le controllate che non sono interamente di proprietà della società se la legislazione nazionale preveda un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non sono parti correlate.

Or. en

Motivazione

Le operazioni concluse a termini normali nel contesto delle attività correnti, le operazioni a condizioni di mercato e le operazioni concluse con controllate che sono interamente di proprietà della società non presentano rischi di abuso e, pertanto, non dovrebbero essere soggette agli obblighi della proposta. Diversi Stati membri già dispongono di un quadro valido per le operazioni infragruppo, a prescindere dal fatto che le entità siano interamente di proprietà della società oppure no, p. es. le normative di tutela per i prezzi di trasferimento o le leggi sui gruppi.

Emendamento 460
Giovanni Toti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri esentano dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2:

(a) le operazioni infragruppo;

(b) tipi chiaramente definiti di operazioni per le quali la legislazione nazionale garantisce un'adeguata tutela degli azionisti di minoranza, purché la parte correlata sia soggetta a condizioni non più favorevoli di quelle riconosciute agli altri azionisti.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento risponde alla finalità di garantire la coerenza con le modifiche suggerite per migliorare la proposta della Commissione sulle operazioni con parti correlate.

Emendamento 461
Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il presente capo non pregiudica le disposizioni della legislazione settoriale che disciplinano i gestori di attivi, gli investitori istituzionali e gli enti creditizi nella misura in cui gli obblighi previsti dal presente capo rappresentino un duplicato degli obblighi sanciti dalla legislazione settoriale o contraddicano gli stessi. Le disposizioni della legislazione settoriale non dovrebbero essere considerate come una legge speciale in relazione al presente capo.

Or. en

Motivazione

Le nuove norme per i gestori di attivi e gli investitori istituzionali proposte al capo 1 ter si sovrappongono agli obblighi cui i gestori di attivi e gli investitori istituzionali sono già soggetti ai sensi della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, della direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché delle direttive 2009/138/CE e 2003/41/CE. Le norme proposte si sovrappongono anche alla direttiva 2013/36/CE sugli enti creditizi.

Emendamento 462
Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il paragrafo 1 non si applichi alle operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti a condizioni di mercato e alle operazioni tra la società e le sue controllate se la legislazione nazionale fornisce un'adeguata protezione degli interessi degli azionisti di minoranza.

Or. en

Motivazione

Tali operazioni dovrebbero essere escluse come minimo considerando che costituiscono una componente essenziale del modello commerciale di base di diverse società.

Emendamento 463
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli interessi degli azionisti della società che non sono parti correlate, segnatamente gli azionisti di minoranza, siano adeguatamente tutelati in caso di operazioni concluse tra la parte correlata della società e le controllate di tale

società.

Or. en

Emendamento 464

Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono stabilire che l'articolo 9 quater, paragrafi da 1 a 4, non si applica qualora le disposizioni legislative vigenti dello Stato membro garantiscano in altro modo un'adeguata tutela degli azionisti di minoranza.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni di cui all'articolo 9 quater hanno lo scopo di impedire che le società siano private di consistenti valori societari a scapito degli azionisti (di minoranza) e senza il loro consenso. Il diritto vigente in alcuni Stati membri in materia di gruppi già disciplina in modo sufficiente e adeguato le possibili situazioni di conflitto nei casi interni al gruppo.

Emendamento 465

Heidi Hautala

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 9 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri, alla luce delle condizioni e delle prassi nazionali, possono decidere che gli obblighi di cui ai

paragrafi 1, 2 e 3 non si applichino alle operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti, a condizioni di mercato o in termini equivalenti alle condizioni di mercato.

Or. en

Emendamento 466
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri incoraggiano le società ad adottare codici interni concernenti l'approvazione da parte degli azionisti delle operazioni con parti correlate.

Or. fr

Emendamento 467
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ai fini del presente articolo, le operazioni rilevanti sono definite dagli Stati membri tenendo conto dei seguenti elementi:

(a) la natura dell'operazione e la posizione della parte correlata; o

(b) l'incidenza dell'operazione sui

risultati, sugli attivi, sulla capitalizzazione o sul fatturato della società; o

(c) i rischi che l'operazione comporta per la società e per i suoi azionisti.

Or. fr

Emendamento 468
Giovanni Toti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri definiscono le operazioni rilevanti tenendo conto:

(a) dell'influenza che le informazioni sull'operazione potrebbero avere sulle decisioni dei soggetti coinvolti nel processo di approvazione;

(b) dei rischi scaturiti dall'operazione per la società e per i suoi azionisti di minoranza.

Nella definizione di "operazioni rilevanti", gli Stati membri possono stabilire uno o più rapporti quantitativi basati sull'impatto della transazione sui profitti, sugli attivi, sulla capitalizzazione o sul fatturato della società ovvero tenere conto della natura dell'operazione e della posizione della parte correlata. Gli Stati membri possono adottare definizioni di rilevanza dei rapporti quantitativi ai fini dei paragrafi 1 e 1 bis diverse da quelle adottate ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, e possono differenziare le definizioni dei rapporti in base alle dimensioni della società.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende rendere più flessibile la definizione delle soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate rilevanti ai fini della conformità agli obblighi di trasparenza e alla procedura di approvazione, rimettendo tale definizione agli Stati Membri nel rispetto delle normative nazionali vigenti.

Emendamento 469
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri definiscono le operazioni rilevanti con parti correlate tenendo conto:

(a) dell'influenza che le informazioni sull'operazione potrebbero avere sulle decisioni economiche degli azionisti della società;

(b) dei rischi scaturiti dall'operazione per la società e per i suoi azionisti di minoranza.

Nella definizione di "operazioni rilevanti", gli Stati membri possono stabilire uno o più rapporti quantitativi basati sull'impatto della transazione sui profitti, sugli attivi, sulla capitalizzazione o sul fatturato della società ovvero tenere conto della natura dell'operazione e della posizione della parte correlata.

Gli Stati membri possono adottare definizioni di rilevanza ai fini dei paragrafi 1 e 1 bis diverse da quelle adottate ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, e possono differenziare le definizioni dei rapporti in base alle dimensioni della società.

Or. en

Emendamento 470
Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono una definizione di "operazione rilevante con parti correlate", che include:

– una o più soglie quantitative, basate su criteri quali la capitalizzazione di mercato, il patrimonio e il fatturato, che siano in grado di tenere conto della natura dell'operazione con parti correlate.

Gli Stati membri possono fissare soglie diverse per quanto attiene alla rilevanza delle operazioni ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 e differenziare le soglie a seconda delle dimensioni delle società. Gli Stati membri possono inoltre stabilire altri criteri quali la natura dell'operazione o la posizione delle parti correlate.

Or. de

Motivazione

Molti Stati membri dispongono già di un sistema ben funzionante di tutela dagli abusi e devono pertanto ottenere flessibilità, allo scopo di adeguare la necessità di un'ulteriore regolamentazione alla loro situazione specifica.

Emendamento 471
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso di un qualunque precedente periodo di 12 mesi o nel medesimo esercizio e che non sono state soggette agli obblighi di cui ai paragrafi 1 o 2 siano aggregate ai fini di detti paragrafi.

Or. en

Emendamento 472
József Szájer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 quater – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quinquies. Il presente articolo non pregiudica le norme sulla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

****Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE,***

**2003/125/CE e 2004/72/CE della
Commissione (GU L 173 del 12.6.2014,
pag. 1).**

Or. en

**Emendamento 473
Pascal Durand**

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5**
Direttiva 2007/36/CE
Capitolo 2 a (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Atti *di esecuzione* e sanzioni

Atti *delegati* e sanzioni

Or. fr

**Emendamento 474
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs**

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5**
Direttiva 2007/36/CE
Capo II bis – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Atti di esecuzione e sanzioni

Sanzioni

Or. en

Motivazione

Soppressione corrispondente alla soppressione di tutti gli atti di esecuzione proposti.

Emendamento 475
Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 14 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

soppresso

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

Soppressione corrispondente alla soppressione di tutti gli atti di esecuzione proposti.

Emendamento 476
Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 14 ter

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti

necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il [data di recepimento], le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste, **che** devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, **possono consistere nella sospensione del versamento o anche nel rimborso degli aiuti pubblici concessi**. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il [data di recepimento], le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

Or. fr

Emendamento 477
Pascal Durand, Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo -1 (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 2 – punto 17 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"17) "decisione anticipata in materia fiscale": qualunque interpretazione o applicazione avanzata di una disposizione giuridica per una situazione o operazione transfrontaliera di una società che potrebbe tradursi in una riduzione d'imposta negli Stati membri o che potrebbe comportare risparmi d'imposta per la società risultanti da trasferimenti di utili infragruppo artificiali."

Or. en

Emendamento 478

Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Honeyball, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Dietmar Köster

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1a) All'articolo 18, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Nella nota integrativa, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico comunicano, specificando per Stato membro e per paese terzo in cui hanno una sede, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio finanziario:

- a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;***
- b) fatturato;***
- c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;***
- d) valore delle attività e costo annuale del mantenimento delle stesse;***
- e) vendite e acquisti;***
- f) utile o perdita a lordo d'imposta;***
- g) imposte sull'utile o sulla perdita;***
- h) contributi pubblici ricevuti;***
- i) la società madre fornisce un elenco delle controllate che operano in ciascuno Stato membro o paese terzo, unitamente alle relative informazioni."***

Or. en

Emendamento 479

Evelyn Regner, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Mary Honeyball, Virginie Rozière

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

***(-1 ter) L'articolo 18, paragrafo 3, è
sostituito dal seguente:***

***"3. Gli Stati membri possono disporre che
il paragrafo 1, lettera b) e il paragrafo 2
bis non si applichino ai bilanci d'esercizio
di un'impresa se l'impresa è inclusa nei
bilanci consolidati che devono essere
redatti a norma dell'articolo 22, a
condizione che tali informazioni siano
contenute nella nota integrativa
consolidata."***

Or. en

Emendamento 480

Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo -1 quater (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(-1 quater) È inserito il seguente articolo
18 bis:***

***"1. Nella nota integrativa, le grandi
impresе, oltre alle informazioni di cui agli
articoli 16, 17 e 18 e di cui ad altre
disposizioni della presente direttiva,
comunicano pubblicamente informazioni***

*riguardo agli elementi seguenti,
specificando per Stato membro e per
paese terzo in cui hanno una controllata:*

*a) nome o nomi, natura delle attività e
ubicazione geografica;*

b) fatturato;

*c) numero di dipendenti su base
equivalente a tempo pieno;*

d) utile o perdita al lordo d'imposta;

e) imposte sull'utile o sulla perdita;

f) contributi pubblici ricevuti.

*2. L'impresa con un numero medio di
dipendenti su base consolidata nel corso
dell'esercizio annuale non superiore a 500
unità e con un bilancio su base
consolidata non superiore a 86 milioni di
euro o un fatturato netto non superiore a
100 milioni di euro è esentata dall'obbligo
di cui al paragrafo 1 del presente articolo.*

*3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del
presente articolo non si applica alle
imprese disciplinate dal diritto di uno
Stato membro la cui società madre è
soggetta alle leggi di uno Stato membro e
le cui informazioni sono incluse nelle
informazioni comunicate da detta società
madre in conformità del paragrafo 1 del
presente articolo.*

*4. Le informazioni di cui al paragrafo 1
sono sottoposte a revisione
conformemente alla direttiva
2006/43/CE."*

Or. en

Emendamento 481

Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 quinquies) È inserito il seguente articolo 18 bis:

"Articolo 18 bis Obbligo di informazioni aggiuntive per le grandi imprese

1. Nella nota integrativa, le grandi imprese, oltre alle informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 e di cui ad altre disposizioni della presente direttiva, comunicano informazioni riguardo agli elementi seguenti, specificando per Stato membro e per paese terzo in cui hanno una controllata:

a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;

b) fatturato;

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d) utile o perdita al lordo d'imposta;

e) imposte sull'utile o sulla perdita;

f) contributi pubblici ricevuti.

2. Le imprese che nel corso dell'esercizio occupano in media su base consolidata un numero di dipendenti non superiore a 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un bilancio su base consolidata non superiore a 86 milioni di euro o un fatturato netto non superiore a 100 milioni di euro sono esentate dall'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle

imprese disciplinate dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE."

Or. en

Emendamento 482

Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 sexies) È inserito il seguente articolo 18 ter:

"Articolo 18 ter Obbligo di informazioni aggiuntive per le grandi imprese

1. Nella nota integrativa, oltre alle informazioni prescritte dagli articoli 16, 17 e 18 e da altre eventuali disposizioni della presente direttiva, le grandi imprese comunicano pubblicamente gli elementi essenziali e le informazioni concernenti le decisioni anticipate in materia fiscale, fornendo una ripartizione per Stato membro e per paese terzo in cui la grande impresa in questione ha una controllata. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per stabilire il formato e il contenuto della pubblicazione.

2. Le imprese che nel corso dell'esercizio occupano in media su base consolidata un

numero di dipendenti non superiore a 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un bilancio su base consolidata non superiore a 86 milioni di euro o un fatturato netto non superiore a 100 milioni di euro sono esentate dall'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imprese disciplinate dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE."

Or. en

Emendamento 483
Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera h):

soppresso

h) la relazione sulle retribuzioni di cui all'articolo 9 ter della direttiva 2007/36/CE.

Or. en

Motivazione

La relazione sulle retribuzioni non può far parte del codice di governo societario poiché, dal punto di vista tecnico, non è quello il suo posto.

Emendamento 484

József Szájer

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera h):

soppresso

h) la relazione sulle retribuzioni di cui all'articolo 9 ter della direttiva 2007/36/CE.

Or. en

Motivazione

La relazione sulle retribuzioni non può far parte del codice di governo societario poiché non è quello il suo posto.

Emendamento 485

Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera a

Direttiva 2013/34/CE

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera h):

soppresso

h) la relazione sulle retribuzioni di cui all'articolo 9 ter della direttiva 2007/36/CE.

Motivazione

La soppressione è una conseguenza della soppressione dell'introduzione di un voto obbligatorio sulla relazione sulle retribuzioni all'articolo 9 ter nella direttiva 2007/36/CE.

Emendamento 486

Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo) – punto 1 (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera r (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(1) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera r):

"r) "decisione anticipata in materia fiscale": qualunque interpretazione o applicazione avanzata di una disposizione giuridica per una situazione o operazione transfrontaliera di una società che potrebbe tradursi in una riduzione d'imposta negli Stati membri o che potrebbe comportare risparmi d'imposta per la società risultanti da trasferimenti di utili infragruppo artificiali."

Or. en

Emendamento 487

Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo) – punto 2 (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 16 bis (nuovo)

(2) È inserito il seguente articolo 16 bis:

"Articolo 16 bis Obbligo di informazioni aggiuntive per gli emittenti

1. Gli Stati membri impongono a ciascun emittente di pubblicare ogni anno, specificando per Stato membro e per paese terzo in cui ha una controllata, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio finanziario:

a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;

b) fatturato;

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d) utile o perdita al lordo d'imposta;

e) imposte sull'utile o sulla perdita;

f) contributi pubblici ricevuti.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica all'emittente disciplinato dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio d'esercizio o, se del caso, al bilancio consolidato dell'emittente in questione."

Or. en

Emendamento 488
Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) – punto 3 (nuovo)
Direttiva 2004/109/CE
Articolo 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È inserito il seguente articolo 16 ter:

"Articolo 16 ter Obbligo di informazioni aggiuntive per gli emittenti

1. Gli Stati membri impongono a ciascun emittente di comunicare ogni anno, su base consolidata per l'esercizio finanziario, gli elementi essenziali e le informazioni concernenti le decisioni anticipate in materia fiscale, fornendo una ripartizione per Stato membro e per paese terzo in cui l'emittente in questione ha una controllata. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, per stabilire il formato e il contenuto della pubblicazione.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica all'emittente disciplinato dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o, se del caso, al bilancio consolidato dell'emittente in questione.

Or. en

Emendamento 489

Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo) – punto 4 (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 27 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(4) All'articolo 27, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

"2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 16 bis, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 27 bis."

Or. en

Emendamento 490

József Szájer

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [**18** mesi dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [**24** mesi dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en